



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### CONFERENZA UNIFICATA

Parere ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 4 ottobre 2019 n. 117 sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, nonché intesa, limitatamente all'articolo 2, commi 1 e 2 e articolo 3, comma 7, del medesimo schema di decreto legislativo.

Repertorio n. 71 | C del 26 giugno 2020

### LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 26 giugno 2020

VISTA la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

VISTA la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

VISTA la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018";

VISTO l'articolo 16, della predetta legge, ed in particolare il comma 2, che dispone che i decreti legislativi di attuazione delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e, per quanto riguarda il recepimento della direttiva in materia di imballaggi, del Ministro della salute. I medesimi decreti, limitatamente alle disposizioni del comma 1, lettera m), del presente articolo, sono adottati previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997;

CONSIDERATO pertanto che alla luce delle disposizioni del soparichiamato articolo 16, questa Conferenza è chiamata ad esprimere parere sullo schema di decreto legislativo di cui trattatasi relativamente agli artt. 1, 2 (commi 3 e 4), art. 3 (commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8), artt. 4, 5, 6, 7 e 8 e intesa relativamente all'art. 2 (commi 1 e 2) e art. 3 (comma 7);





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota DAGL n. 2912 del 5 marzo 2020 con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere di questa Conferenza, nonché dell'intesa limitatamente alle disposizioni del comma 1, lettera m), dell'articolo 16 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella seduta del 5 marzo 2020;

VISTA la nota prot.n. DAR 0004308 dell'11 marzo 2020 con la quale è stato diramato, ai soggetti interessati, il provvedimento di cui trattasi, con richiesta, in ragione dell'emergenza COVID-19, di far pervenire osservazioni o eventuale assenso tecnico entro il 24 marzo 2020;

VISTA la nota prot.n. DAR 0006483 del 21 aprile 2020 con la quale è stato sollecitato l'invio delle osservazioni da parte delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI;

VISTA la nota prot.n. 8358 del 24 aprile 2020 con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione ambiente ed energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ha trasmesso un documento contenente talune osservazioni e proposte di modifiche allo schema di decreto legislativo di cui trattasi, diramato ai soggetti interessati il 4 maggio 2020 con nota prot.n. DAR 0007190;

CONSIDERATO che il 26 maggio 2020 l'Ufficio Legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso un documento, contenente le valutazioni di accogliibilità riguardo alle proposte emendative formulate dalle Regioni, diramato il 27 maggio 2020 con nota prot.n. DAR 0008674;

VISTA la nota del 27 maggio 2020 inviata dall'UPI contenente una proposta emendativa ed una osservazione, diramata il 29 maggio 2020 con nota prot.n. DAR 0008810;

CONSIDERATO che il 16 giugno 2020 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso un documento recante l'accoglimento delle richieste formulate dall'UPI, diramato in pari data con nota prot.n. DAR 0009812;

CONSIDERATO che il punto iscritto all'ordine del giorno della seduta del 18 giugno 2020 è stato rinviato per ulteriori approfondimenti tecnici su richiesta dell'ANCI, nonché per il parere contrario della Ragioneria Generale dello Stato, su tre proposte emendative formulate dalle Regioni rispettivamente all'articolo 1, comma 4 e 5, e articolo 3, comma 5 ed accolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA la nota prot.n. 0046414, del 19 giugno 2020, con la quale il Capo del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha convocato una riunione al fine di procedere agli approfondimenti tecnici, a seguito della richiesta avanzata dell'ANCI nella seduta del 18 giugno 2020;





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze, il 23 giugno 2020 con nota prot.n. 9985, ha trasmesso le osservazioni rese dalla Ragioneria Generale dello Stato, in merito alle proposte emendative formulate dalle Regioni rispettivamente all'articolo 1, commi 4 e 5, e articolo 3, comma 5, diramate in pari data con nota prot.n. DAR 0010274;

VISTA la nota del 24 giugno 2020 con la quale l'Ufficio Legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso una versione aggiornata dello schema di decreto legislativo e dei relativi allegati a seguito del confronto svolto il 22 giugno 2020, diramata in pari data con nota prot.n. DAR 0010347;

CONSIDERATO che il punto iscritto all'ordine del giorno della seduta del 25 giugno 2020 è stato ulteriormente rinvia in ragione del mancato approfondimento tecnico da parte della Ragioneria Generale dello Stato, con riguardo alle proposte emendative formulate dalle Regioni rispettivamente all'articolo 1, commi 4 e 5, e articolo 3, comma 5;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta, nell'ambito della quale:

- le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole e intesa con le richieste di cui al documento allegato (allegato 1),
- l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole e intesa,
- il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso parere favorevole e intesa a seguito di quanto concordato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riguardo alle proposte emendative avanzate dalle Regioni e dalle Province autonome, nel merito: nulla osta riguardo alle richieste di cui all'articolo 1, comma 5 e articolo 3, comma 5 e rinuncia all'accoglimento, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della richiesta emendativa relativa all'articolo 1, comma 4;

ACQUISITO nell'odierna seduta di questa Conferenza l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dell'ANCI e dell'UPI;

## ESPRIME

nei termini di cui in premessa, parere ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 4 ottobre 2019 n. 117 sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, relativamente agli artt. 1, 2 (commi 3 e 4), art. 3 (commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8), artt. 4, 5, 6, 7 e 8 nonché intesa, limitatamente all'art. 2 (commi 1 e 2) e art. 3 (comma 7), del medesimo schema di decreto legislativo, approvato in Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella seduta del 5 marzo 2020 e diramato con nota prot.n. DAR 0004308 dell'11 marzo 2020 e dell'allegato documento parte integrante del presente atto.

Il Segretario  
Cons. Elisa Grande



Il Presidente  
Dott. Francesco Beccia



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME



20/115/CU2/C5

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO  
RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/851, CHE  
MODIFICA LA DIRETTIVA 2008/98/CE RELATIVA AI RIFIUTI E  
DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/852, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA  
1994/62/CE SUGLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO,  
NONCHÉ INTESA, LIMITATAMENTE ALL'ARTICOLO 2, COMMI 1  
E 2 E ARTICOLO 3, COMMA 7, DEL MEDESIMO SCHEMA DI  
DECRETO LEGISLATIVO**

**Parere ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 4 ottobre 2019 n. 117**

*Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata*

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome verificato che il Mattri nel corso del confronto svolto il 22 giugno scorso ha accolto le richieste:

a) di recepimento integrale delle proposte sugli articoli 198-bis e 222 del d. lgs 152/2006 (nella versione trasmessa inizialmente, priva dei commi 6, 7 e 8, che sono stati successivamente aggiunti da parte del Ministero dell'Ambiente) soggetti ad Intesa, in particolare per quanto riguarda il nuovo Programma nazionale rifiuti, che dovrà acquisire la previa intesa della Conferenza Stato Regioni;

b) di recepimento delle proposte segnalate come di particolare importanza: deposito temporaneo (art. 183 e 185 bis), definizione dei rifiuti speciali (art. 184) coinvolgimento nello sviluppo del REN e della tracciabilità rifiuti (art. 188 bis, 190), possibilità di emanare criteri per garanzie finanziarie (art. 195) e introduzione di un regime transitorio dovuto alla soppressione dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (nuovo comma 4-bis dell'art. 5 dello schema di decreto in esame).

**esprime parere favorevole ed intesa sul testo concordato col MATTM, salvo verifica del recepimento delle proposte concordate nel testo definitivo.**

Roma, 25 giugno 2020

PARERE DI CATTI	
Proposte Regionali/province autonome	Motivazioni e osservazioni In rassegna l'accogliimento o nuovo delle proposte In tutta la posizione della Commissariata ambientale e energia
<p><b>D.LGS REGCANTE AFFIDAMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/851, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2008/98/CE RELATIVA AI RIFIUTI, E DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/852, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 1999/32/CE SUGLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLO AGGIO</b> In rassegna e proposito le modifiche riportate dalla D.G. a seguito delle proposte regionali.</p> <p><b>II. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</b></p> <p>Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione.</p> <p>Vista la legge 17 dicembre 2004 n. 308 recante decreto al Governo per il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione</p> <p>Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri,</p> <p>Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, recente contenente disfunzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59</p> <p>Vista la direttiva 2001/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;</p> <p>Vista la direttiva (U) 2013/35/EU che modifica la direttiva 2008/85/CE relativa ai rifiuti;</p> <p>Vista la direttiva (U) 2018/852, che modifica la direttiva 1999/32/CE; sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;</p> <p>Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni;</p> <p>Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recente "Delibera di Governo per il receimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018/E, in particolare l'articolo 16;</p> <p>Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...</p> <p>Acquisito al potere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nonché fine su della Conferenza medesima ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, limitatamente alle disposizioni di attuazione del criterio direzion di cui al comma 1, lettera m, dell'articolo 16 della legge n. 117 del 2019.</p> <p>Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica</p> <p>Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...</p> <p>Su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale della giustizia, dell'economia e delle finanze, della</p>	





	<p>ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e non ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti e i costi del loro smaltimento siano effettuati secondo i criteri di protezione della natura e nel rispetto del comune e dell'articolo 177. Tali misure, in sostegno, in fondo, lo sviluppo la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti addetti a una produzione di riciclo e composta da prodotti addetti a una produzione di riciclo, contenenti materiali riciclati, recuperati e riciclati, sono dunque a essere proposte nei prossimi e futuri anni, sono dunque a essere proposte nei prossimi e futuri anni per favorire la corretta gestione dei rifiuti, le misure tangibili contro dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei prodotti, dalla generazione dei rifiuti, e, se del caso, della preventiva di riciclaggio minima.</p>	<p>vista a ridurre gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e i costi del loro smaltimento siano effettuati secondo i criteri di protezione della natura e nel rispetto del comune e dell'articolo 177. Tali misure, in sostegno, in fondo, lo sviluppo la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti addetti a una produzione di riciclo e composta da prodotti addetti a una produzione di riciclo, contenenti materiali riciclati, recuperati e riciclati, sono dunque a essere proposte nei prossimi e futuri anni per favorire la corretta gestione dello sviluppo della produzione di rifiuti, la misura tangibile contro dell'impatto dell'intero ciclo di vita e dell'utilizzo dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della priorità di riciclaggio minima.</p>	
3-bis. <i>Decreto cm di economia 1:</i>	<p>o) tengono conto della fattibilità tecnica e della redditività economica anche degli ingenti complessivi umani, ambientali e sociali, rispettando l'organica di avvenire di concerto funzionamento del mercato interno. Si disciplinano le eventuali modalità di realizzazione dei provvedimenti di gestione dei rifiuti che ne derivano ed escludono l'obbligo di mettere in disponizione del pubblico le informazioni relative alla modalità di analisi e via ffo.</p>	<p>c) provvedono a specifici obblighi per gli aderenti al sistema;</p> <p>d. Nelle misure di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, regime di responsabilità unica del produttore sono istituiti e disciplinati, ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, segnatamente la Conferenza unificata</p>	
	<p>Dopo l'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:</p> <p><i>articolo 178-ter. <i>Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore.</i></i></p> <p>1. I regimi di responsabilità estesa del produttore risparmiano i seguenti requisiti:</p> <p>a) definizione dei rifiuti e delle responsabilità di tutti i produttori attualmente nelle diverse filiere di rifiutazione, compresi i produttori che immagazzinano prodotti sul mercato anziché la organizzazione che utilizzano, per conto dei produttori di rifiuti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità esclusa in questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, non applicabile, gli operatori per il riuscito e la protezione per il renditore e le imprese dell'economia sociale;</p> <p>b) definizione in linea con la società dei rifiuti degli obblighi quantitativi per i rifiuti, volta a conseguire ulteriori gli obiettivi quantitativi relevanti per il regno di responsabilità estesa del produttore e per il raggiungimento degli obblighi di cui al precedente decreto ed, altresì, dirette 9, 6, c.c., 2000, 53 C.F., 2006, 66 C.F. e 2012, 19 C.F. del parlamento europeo e del Consiglio, e definiscano, ore aggiornate, altri obiettivi quantitativi o qualitativi considerati rilevanti per il regno di responsabilità estesa del produttore;</p> <p>c) adozione di un sistema di comunicazione delle informazioni relative al-</p>		



<p>prodotti immobiliari sul mercato e dei dati della raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando l'uso dei materiali di rifiuto e gli altri dati provenienti dai dati tenuti da parte dei produttori, tenente il Registro di cui al comma 6;</p> <p>gli adempimenti degli altri comunitarii a carico dei produttori e importatori di prodotti, nel rispetto del principio di equità e proporzionalità in relazione alla quota di mercato e indipendentemente dalla loro provenienza;</p>	<p>et assicurante che i produttori del prodotto garantiscono la corretta informazione agli utilizzatori del loro prodotto, ai detentori di rifiuti interessati all'utilizzo di responsabilità civile del produttore, in cui le misure di prevenzione dei rifiuti, i costi per il trattamento e la preparazione per il riciclaggio, i costi di riuso e la raccolta dei rifiuti e la preventione della dispersione dei rifiuti nonché le misure per incentivarne i destinatari di rifiuti a conferire i rifiuti un sistema esistente di raccolta differenziata, in particolare, se del caso, mediante inciuci economici.</p>	<p>et assicurazione che i produttori del prodotto garantiscono la corretta informazione agli utilizzatori del loro prodotto e ai detentori di rifiuti interessati all'utilizzo di responsabilità civile del produttore, in cui le misure di prevenzione dei rifiuti, i costi per il trattamento e la preparazione per il riciclaggio, i costi di riuso e la raccolta dei rifiuti e la preventione della dispersione dei rifiuti nonché le misure per incentivarne i destinatari di rifiuti a conferire i rifiuti un sistema esistente di raccolta differenziata, in particolare, se del caso, mediante inciuci economici.</p>
<p>2. I regimi di responsabilità esistenti rispettivamente:</p> <p>a) una copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica della distribuzione dei prodotti, senza tenere in considerazione un entro il raccordo stesso e sostituzione dei rifiuti sono più profonda e fornendo un'adeguata disponibilità del sistema di raccolta dei rifiuti anche nelle zone più svantaggiose;</p> <p>b) diversi mezzi finanziari o mezzi finanziari o organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità esistente del produttore;</p> <p>c) meccanismi adeguati alla responsabilità esistente del produttore, verifiche indipendenti, e inviate al soggetto di cui al comma 4, per volontario;</p> <p>d) la loro gestione finanziaria, compresa il rispetto degli obblighi di cui al comma 3, lettere a) e b);</p> <p>2) la qualità dei dati raccolti e examine in conformità del comma 1, tenendo conto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 101/2016;</p> <p>di pubblicità delle informazioni sul conseguimento degli obblighi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1, lettera b), e, nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità esistente del produttore, informazioni altresì su:</p> <p>i) proprietà e numero;</p> <p>ii) contributi finanziari versati da produttori di prodotti per iniziare vendita o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato;</p> <p>ii) percentuale di selezione dei gestori di rifiuti.</p> <p>3. I produttori, in adempimento al proprio obbligo di versare una responsabilità esistente del produttore, versano un contributo finanziario, affinché lo stesso,</p> <p>ai comuni e seguenti comuni pro i produttori immette sul mercato nazionale:</p> <p>I) ciascuna delle raccolte differenziate di rifiuti e dei loro successivo trasporto;</p> <p>II) costi della costruzione e del trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti tenendo conto degli inviati ricevuti dal riuso, dalla raccolta dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime secundarie.</p>		



3) connessi a ragionevoli obiettivi di cui al comma 1, lettera b);	4) costi di una corretta informazione agli utilizzatori dei prodotti e ai detenitori di rifiuti in nome del comune 1, tenere si;  5) costi della raccolta e della rimozione dei dati a norma del comune 1, tenere si;	Il costo di una corretta informazione agli utilizzatori dei prodotti e ai detenitori di rifiuti in nome del comune 1, tenere si;
6) nel caso di adempimento sollecito degli obblighi in materia di responsabilità sociale del produttore, sia minima, che possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro diversità, ripetitività, riutilizzabilità e riciclabilità e della possibilità di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente normativa dell'Unione e, se del caso, sulla base di criteri amministrativi fini di garantire il buon funzionamento del mercato interno,	7) nel caso di adempimento sollecito degli obblighi in materia di responsabilità sociale del produttore, sia minima, che possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro diversità, ripetitività, riutilizzabilità e riciclabilità, e rispettando, modulando di utilizzo e della presenza o meno di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente normativa dell'Unione e, se del caso, sulla base di criteri amministrativi di fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno;	NON VENGONO IVA
8) non supera i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti in modo trasparente tra soggetti interessati;	Il principio della copertura finanziaria dei costi così come declinata dalla lettera a) può essere derogata, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che riconosca la necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti e la sostenibilità economica del regime di responsabilità estesa, a condizione che:  a) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti con direttive europee per raggiungere gli obiettivi di gestione dei rifiuti e degli obblighi stabiliti a norma di legislativa dell'Unione e nazionale, i produttori di prodotti sostengono almeno l'80% dei costi necessari;	NON VENGONO IVA
9) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti con direttive europee per raggiungere gli obiettivi di gestione dei rifiuti e degli obblighi stabiliti a norma di legislativa del produttore sostengono almeno l'80% dei costi necessari;	10) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti dopo il 1 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi di gestione dei rifiuti e degli obblighi stabili a norma di regolamento (UE) 2018/851 per raggiungere gli obiettivi di gestione dei rifiuti, i produttori sostengono almeno il 50% dei costi necessari;	NON VENGONO IVA
11) è a condizione che i rimanenti costi siano sostenuti da organisti di rifiuti o distributori;	12) è a condizione che i rimanenti costi siano sostenuti da produttori consensuali di rifiuti o distributori;	NON VENGONO IVA
		La deroga non può essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dagli produttori di prodotti nell'ambito del regime di responsabilità estesa del produttore istituito prima del 1 luglio 2018.
		Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita la funzione di vigilanza e controllo sul rispetto dagli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore e, in particolare: 1) recoglie in formato elettronico i dati da cui ad emendare i dati registrati nella tabella di cui ai comuni 6 e ne verifica la correttezza e la praticabilità; 2) analizza i bolani di esercizio ed effettua controlli comprensivi tra i



*diver si sistemi collettivi evidenziando eventuali anomalie.*

3) *entifici la determinazione del contributo subentrante di cui al comma 3;*

4) *controlla che vengano rispettati gli obblighi previsti negli accordi di impegno stipulati dai sistemi di gestione volta a favorire la prevenzione, di riconciliazione e il recupero dei rifini e ne monitori l'attuazione;*

5) *verifica la corretta attuazione delle provvedimenti del presente articolo per ciascun sistema istituito e per tutti i soggetti responsabili;*

5. *Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità di vigilanza e controllo di cui al comma 4;*

6. *Al fine della svolgimento della funzione di vigilanza e controllo di cui al comma 4, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è costituito il Registro nazionale dei produttori al quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa dal produttore sono tenuti ad iscriversi secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 5, in base di produttori con sede legale in altro Stato. Membro dell'Unione europea hanno diritti di iscrizione ai fini di adempiere agli obblighi derivanti dall'istituzione di un regime di responsabilità estesa, questi designano una persona giuridica o fisica stabilita sul territorio nazionale quale rappresentante autorizzato per l'identificamento degli obblighi e l'iscrizione al Registro;*

7. I soggetti di cui al comma 6 trasmettono al Registro, secondo le indicazioni stabilite con il decreto di cui al comma 5, i dati relativi all'incarico sul mercato nazionale dei propri prodotti e le modalità con cui intendono adempiere ai propri obblighi, i sistemi attraverso i quali i produttori aderiscono ai propri obblighi, in forma individuale e associata, con statuto e ammesso documento relativa al proprio progetto, entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio in vista di sistemi individuali entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente contenente gli obiettivi raggiunti ovvero le ragioni che, eventualmente, impediscono il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra e riporta previste e le relative soluzioni, le modalità di raccolta e di trattamento implementate, le varie costi relative alle diverse operazioni di gestione, inclusa la preventziona, i ricavi della commercializzazione dei monovariati e del recupero e le entrate da contributo ambientale; entro il 31 ottobre di ogni anno un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo; entro il 31 ottobre di ogni anno l'entità del contributo ambientale per l'anno successivo dettagliando le varie da esito che lo compongono.

4. L'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato.

a) Al comma 3, nel primo periodo, le parole "a flussi di rifiuti specifici" sono sostituite dalle seguenti "a flussi di rifiuti specifici" e le parole "quindi ciò sia garantito" sono sostituite dalle seguenti "quindi ciò sia espressamente consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione in senso del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo II, titolo finale II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 intitolato "dall'autorità — destinatario — della — comunicazione — di — effetto — di — attivazione — del — decreto — di — approvazione — del — decreto — comunale — del — territorio — 216-del — presidente — decreto";

AVVOLTA  
con riferimento alla gestione  
ma ha senso applicare alla  
soggetta autorizzazione ma  
dove trovare applicazione a  
livello più generale  
per molti versi

effettuazione un sensu del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I,  
Capo II, titolo finale II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  
intitolato "dall'autorità — destinatario — della — comunicazione — di — effetto — di — attivazione — del — decreto — di — approvazione — del — decreto — comunale — del — territorio — 216-del — presidente — decreto";



b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2. b) i) applicazione della legislazione che esercita l'autorità anche attraverso strumenti economici ed altre misure come quelle di cui all'allegato I, ter o apposite."	<p>b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2. b) i) applicazione della legislazione che esercita l'autorità anche attraverso strumenti economici ed altre misure come quelle di cui all'allegato I, ter o apposite."</p> <p>5. I articolo 130 del decreto legislativo 3 aprile 2006 è sostituito da:</p> <p>ragione.</p> <p>"Articolo 130 (Prevenzione della produzione di rifiuti)</p> <p>1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione della produzione dei rifiuti, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, adotta il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti fissi idonei indicativi e obiettivi quantitativi e/o qualitativi per quanto riguarda la valutazione delle misure di prevenzione dei rifiuti in esso stabiliti.</p>	<p>1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione della produzione dei rifiuti, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, adotta il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti fissi idonei indicativi e obiettivi quantitativi e/o qualitativi per quanto riguarda la valutazione delle misure di prevenzione dei rifiuti in esso stabiliti.</p>	<p>3. Invece, se del caso e fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, la disponibilità di mezzi di raccolta, i minuti di informazione e di manutenzione, le informazioni tecniche e utili strumenti, attrezzature e software che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza compromettere la qualità e la sicurezza;</p>	<p>4. riducendo la produzione di rifiuti nei processi interni alla produzione industriale, all'estrazione, di minerali, all'industria manifatturiera, alla costruzione e alla demolizione, tenendo in considerazione le migliori tecniche disponibili;</p> <p>5. riducendo la produzione di edifici idonei a quella della produzione primaria, nella reconfigurazione e nell'adattamento della vendita e molla forne di distribuzione degli alberghi nei ristoranti e nei servizi di ristorazione nonché nei mercati domenicali come contributo allo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50% i rifiuti alimentari globali per capite a livello di dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo la catena di produzione e di riappropriargliamente entro il 2030 il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende una specifica azione dedicata al Programma di prevenzione dei rifiuti alimentari che favorisce l'impiego degli strumenti e delle misure finalizzate alla riduzione degli sprechi secondo le disposizioni di cui alla legge 19 gennaio 2006 n. 166;</p>
--	---	--	--	---





1. In preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, avviandone, ovunque possibile, con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso a rifiuti urbani allo scopo, secondo i dati, sistemi o delle infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano avviate da parte degli stessi sistemi o infrastrutture.	2. Il regolamento comunale del produttore cittadino ha misure necessarie per garantire la preparazione per il riutilizzo, il reciclaggio e il recupero dei rifiuti di rispettiva competenza.	3. Ora necessario per ottimizzare al comune le sue facoltà a id i rifiuti, gli operatori e gli altri competenti dovranno le misure necessarie, prima a darciore il recupero, laddove tecnicamente possibile, per eliminare le sostanze pericolose, le inaccettabili e i contenimenti dei rifiuti pericolosi in vista della loro gestione conforme alla gerarchia dei rifiuti adatta anche della solita unione a dell'industria.	J. Ora necessario per ottimizzare al comune i e per facilitare a migliorare il recupero, gli operatori e gli altri competenti adottando misure necessarie, prima a durante il recupero, laddove tecnicamente possibile,
4. Al fine di rispettare le finalità del presente decreto e avanzare verso un'economia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse, le autorità competenti cittadine, le misure non essere per conseguire i seguenti obiettivi:	4) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quelli, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai luoghi domestici e pubblici destinati esclusivamente all'origine nelle misure di cui al piano di raccolta differenziata, sono state a questo momento urbanizzati e assimilati, sarà ammessa complessivamente almeno al 50 % in termini di peso;	4) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quelli, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai luoghi domestici e pubblici destinati esclusivamente all'origine nelle misure di cui al piano di raccolta differenziata, sono state a questo momento urbanizzati e assimilati, sarà ammessa complessivamente almeno al 50 % in termini di peso;	5) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quelli, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai luoghi domestici e pubblici destinati esclusivamente all'origine nelle misure di cui al piano di raccolta differenziata, sono state a questo momento urbanizzati e assimilati, sarà ammessa complessivamente almeno al 50 % in termini di peso;
5. Sostituendo la parola «rimozione con incrinamento»	5. Sostituendo la parola «rimozione con incrinamento»	5. Sostituendo la parola «rimozione con incrinamento»	5. Sostituendo la parola «rimozione con incrinamento»
6. Entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani e rifiuti in sostituzione di altri materiali di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, esclusi i materiali alla scorsa data dalla voce 17.05.04 dell'elenco dei rifiuti, sarà ammessa almeno al 70 % in termini di peso.	6) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani e rifiuti in sostituzione di altri materiali di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, esclusi i materiali alla scorsa data dalla voce 17.05.04 dell'elenco dei rifiuti, sarà ammessa almeno al 55 % in peso.	6) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani e rifiuti in sostituzione di altri materiali di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, esclusi i materiali alla scorsa data dalla voce 17.05.04 dell'elenco dei rifiuti, sarà ammessa almeno al 60 % in peso.	6) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani e rifiuti in sostituzione di altri materiali di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, esclusi i materiali alla scorsa data dalla voce 17.05.04 dell'elenco dei rifiuti, sarà ammessa almeno al 65 % in peso.
7. Per le fratture di rifiuti urbani legato di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero e scampio ammesso in libero circolazione sul territorio nazionale, sempre unito, circostante, dell'italia nazionale, tranne comuni a singole circoscrizioni territoriali, non sono previste norme specifiche.	7. Per le fratture di rifiuti urbani legato di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero e scampio ammesso in libero circolazione sul territorio nazionale, sempre unito, circostante, dell'italia nazionale, tranne comuni a singole circoscrizioni territoriali, non sono previste norme specifiche.	7. Per le fratture di rifiuti urbani legato di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero e scampio ammesso in libero circolazione sul territorio nazionale, sempre unito, circostante, dell'italia nazionale, tranne comuni a singole circoscrizioni territoriali, non sono previste norme specifiche.	7. Per le fratture di rifiuti urbani legato di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero e scampio ammesso in libero circolazione sul territorio nazionale, sempre unito, circostante, dell'italia nazionale, tranne comuni a singole circoscrizioni territoriali, non sono previste norme specifiche.



	<p>nucleniale Resarsi ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando, anche con strumenti economici, il potenziale di ricavamento degli organismi di scarto.</p> <p>a. Gli Enti di governo s'ambito territoriale amministrano i centri di raccolta diffusori di spazi, presso i quali possono essere i comuni possono fornire apposite attrezzature per la raccolta dei cui effetti sono: i camini, i fornelli, i banchi, i tavoli, i sedili, i funzionamenti direzionali idonei al trattamento. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla rimozione, e alla raccolta di beni ambientali. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla preservazione della produzione di rifiuti, eveni di conservazione, la raccolta di boni da destinare al trattamento, eveni di operazioni di incenerizione e schemi di filiera, nel quadro di operazioni autorizzate dagli enti locali e dalle aziende di rigenerazione urbana.</p>	
7	<p>l articolo 182-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, è sostituito dal seguente:</p> <p><b>“Articolo 182-ter Rifiuti organici</b></p> <p>1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le regioni e le province autonome favorendo, nell'ambito delle norme previste a legislazione vigente, il riciclaggio dei complessi di compostaggio e la digestione dei rifiuti organici in modo da raggiungere un elevato livello di produzione dell'ambiente e che dia luogo ad un organico che soddisfi i criteri di elevata qualità.</p> <p>2. Al fine di incrementare il riciclaggio entro il 31 dicembre 2025, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati allo scarto, al tritolo esemplificativo mediante catena di compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori o rifiutamento rimovibili, con acciuffi compostabili certificati ai norme UNI EN 13432:2012, senza mischiarsi con altri tipi di rifiuti e inviati agli impianti di riciclaggio.</p> <p>3 bis. L'attività di compostaggio sul luogo di produzione comprendendo oltre all'attivazione anche il compostaggio di comunità realizzato secondo i criteri operativi e le procedure autorizzate di cui al ministeriale decreto del ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il ministero dello sviluppo”.</p> <p>3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni e le province autonome, gli enti di governo dell'ambito ed i comuni, secondo le rispettive competenze, promuovono le attività di compostaggio sul luogo di produzione, anche attraverso gli strumenti di</p>	<p>Atto n. 1/A 10/03/2018</p> <p>“3-ter. Nel rispetto della programmazione regionale e delle province autonome, fatti salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 179, le regioni e le province autonome hanno la facoltà di non destituire i simboli di rifiuti organici agli impianti di compostaggio a rigenerazione urbana.”</p> <p>Atto n. 1/A 10/03/2018</p>



<p>materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse incendiarie e piene, anche ore frammenti ad altri materiali di origine umanistica effettuata, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il macchinario sin nel quale deve essere fatto depositato;</p> <p>fi) Al comma 1 dopo la lettera b) è introdotta la seguente "c-bis": "recupero di materiali", qualitativamente diverso dal recupero di energia e dal riciclaggio per utilizzarli da ulteriori quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro, le operazioni per il trattamento, riciclaggio e di ricompostamento;</p> <p>b) Al comma 1 dopo la lettera ui è innodellata la seguente "h-bis": "ricompostamento"; qualitativamente diverso in cui i rifiuti non provengono diretti al senso della normativa Ufei sono utilizzati a fini di riutilizzo in aree vicine a per scopi ingegneristici nei rinnovamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono infatti, essere idonei, essere idonei a fini funzionali ed essere lasciati alla quantità strettamente necessaria a realizzare tali fini."</p> <p>ii) Al comma 1 la lettera bbi è sostituita dalla seguente hbi: "deposito temporaneo prima della raccolta", il riaggiappamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento trattamento, effettuato prima della raccolta;</p> <p>impres. bbi: "deposito, in opere, per il resto, che risiede, il cui deposito prima del 15 gennaio 2000, si trova già sicuro al suo indirizzo di respiro, in cui esistono buoni mezzi difensivi e di difesa"</p>	<p>ii) Al comma 1 la lettera bbi è sostituita dalla seguente hbi: "deposito temporaneo prima della raccolta", il riaggiappamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento trattamento, effettuato prima della raccolta;</p> <p>impres. bbi: "deposito, in opere, per il resto, che risiede, il cui deposito prima del 15 gennaio 2000, si trova già sicuro al suo indirizzo di respiro, in cui esistono buoni mezzi difensivi e di difesa"</p>	<p>AC/CT/11.1 con AC/CT/11.1 riaggiappamento Si mantiene contrariata alla determinazione della definizione presentata dal Ministro, in quanto chi a disposizio- niale presso il presidente facendo di autorizzazione nei corrispondenti di rifiuti non fa quel dubbio. Si unisce che le comuni di Presepe (po' il quale ha cambiato dall'attuale designazione di "Presepe" in "Presepe") sono sufficien- ti a individuare anche nel caso di rifiuti destinati ad operazioni di smaltimento e che pertanto l'autorizzazione, apprezzata un titolo appartenente alle terrecce e per l'autorizzazione competente al rispetto dell'autorizzazione.</p> <p>Si esplica le clausole relative all'autorizzazione al recupero, come dell'emendamento, come prevede, o in alternativa, la determinazione, al di fuori</p> <p>i) All'articolo 183, comma 1, lettere ee) e iii), le parole "di qualità" sono sostituite con le parole "da riutilizzarsi".</p> <p>v) L'articolo 184 del decreto legislativo 5 aprile 2008, n. 152, è così modificato:</p> <p>a) Il comma 2 è sostituito dall'esistente:</p> <p>NON AC/CT/11.1 1.3. definizione di rifiuto non</p>



9) Il comune 2 è sostituito dal seguente: "2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 133, comma 1, lettere b) e c)"	rispondi che: «un solo articolo 483, comma 1, lettere b) e c)"	sostituisce la nuova dichiara-
bo il comune 3 è sostituito dal seguente: "3. Sono rifiuti speciali i rifiuti prodotti nell'ambito della attività agricola, agro-industriale e delle industrie alimentari e per gli effetti dell'art. 133 c. e. e della presc. "b) i rifiuti prodotti dalla attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che, derivano dalle attivita' di scavo, ferro e rottamato, quanto disposto dall'articolo 134 bis; c) i rifiuti provenienti nell'ambito delle lavorazioni meccaniche se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b, d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b, e) i rifiuti commerciali se diversi da quelli in cui il comune 2, lettera b, f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b; g) i rifiuti prodotti dalla motorizzazione e da altre macchinaria delle siepi e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti di abitazione e di funi delle teleferiche e delle viti/giardinerie;	zione 483, comma 1, lettere b) e c)"	
10) Il comune 2 è sostituito dal seguente: "2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 133, comma 1, lettere b) e c)"	rispondi che: «un solo articolo 483, comma 1, lettere b) e c)"	Nel V. C.R.I.B.I. I la definizione attualmente vigente non stabilisce la differenza tra rifiuti a
11) Il comune 3 è sostituito dal seguente: "3. Sono rifiuti speciali i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricola, agro-industriale e delle industrie alimentari e per gli effetti dell'art. 133 c. e. e della presc. "b) i rifiuti prodotti dalla attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che, derivano dalle attivita' di scavo, ferro e rottamato, quanto disposto dall'articolo 134 bis; c) i rifiuti provenienti nell'ambito delle lavorazioni meccaniche se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b, d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b, e) i rifiuti commerciali se diversi da quelli in cui il comune 2, lettera b, f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b; g) i rifiuti prodotti dalla motorizzazione e da altre macchinaria delle siepi e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti di abitazione e di funi delle teleferiche e delle viti/giardinerie;	rispondi che: «un solo articolo 483, comma 1, lettere b) e c)"	degli emendamenti presentati al progetto di legge che, o, se non si segnala che da, o, se non si segnala, è già stato modificato, rimanendo così invariato quel paragrafo che riguarda la definizione dei rifiuti, si attira soltanto su una legge appaltatore o titolari che non appartiene nella norma classificativa.
12) Il comune 2 è sostituito dal seguente: "2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 133, comma 1, lettere b) e c)"	rispondi che: «un solo articolo 483, comma 1, lettere b) e c)"	Se non si segnala, è già stato da un solo articolo 483, comma 1, lettere b) e c) rispettivamente: Si espone, pertanto, l'elenco delle modifiche apportate al progetto di legge.
13) Il comune 3 è sostituito dal seguente: "3. Sono rifiuti speciali i rifiuti di cui all'articolo 133, comma 1, lettere b) e c)"	rispondi che: «un solo articolo 483, comma 1, lettere b) e c)"	Al V. C.R.I.B.I. I a approvazione del Codice dei Rifiuti e delle Sanitari, le direttive della Linea Guida dei rifiuti è effettuata dal presidente sulla base delle Linee Guida evolute, entro il 31 dicembre 2020, del Sistema nazionale per la promozione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Belluno al cui decreto legislativo 26 agosto 1992, n. 281, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, maglia comunitaria delle Commissioni europee e tutti gli altri articoli 7 della direttiva 2008/98 e forniti a loro stessa tutte le informazioni pertinenti".
14) Il comune 2 è aggiunto il seguente periodo: "La corrente attribuzione dei Comuni dei Rifiuti e delle caratteristiche di periodicità dei rifiuti è effettuata dal produttore multiborse delle linee fissa restate, entro il 31 dicembre 2020, del Sistema nazionale per la promozione e la ricerca ambientale ed approvante con decreto del Ministro dell'ambiente dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, nonché immediatamente alla Commissione europea i dati di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98 e fornire alla stessa tutti le informazioni pertinenti".	rispondi che: «un solo articolo 483, comma 1, lettere b) e c)"	Al V. C.R.I.B.I. I la creazione della qualifica di titolo non è applicabile alla farina come è stabilita nel modello V.G. della norma di creazione della qualità.
15) Il comune 3 è sostituito dal seguente: "3. Sono rifiuti speciali i rifiuti di cui all'articolo 133, comma 1, lettere b) e c)"	rispondi che: «un solo articolo 483, comma 1, lettere b) e c)"	Al V. C.R.I.B.I. I a) Al comune 1 sono elencate le seguenti parole: "e la preparazione per il riuso"



2. Il deposito temporaneo prima della riacclita è effettuato alle seguenti condizioni:			
o) i rifiuti consentiti sì: ordinamenti riguardanti perossini da cui al regolamento (C.E.) 350/2004 e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stocaggio e l'imbalsaglio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e tossicofamente ai studi del regolamento;			
b) i rifiuti sono raccolti ed arrivati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cittadino italiano trimestrale, indipendentemente dalle quantità o deposito, quando il quantitativo di rifiuti non supera il predefinito limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;			
c) i rifiuti sono raccolti e portati presso strutture omologate, esercizio libile, nel rispetto delle relative norme tecniche, mentre, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;			
d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'endotecnica delle sostanze pericolose;			
e) Il deposito temporaneo prima della riacclita è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 - 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente;			
14. L'autorice IAN-Bus, del decreto regolamento 3 agosto 2005, n. 152, è sostituito dal seguente:			
"Articolo IAN-Bus Sistemi di tracciabilità dei rifiuti			
1. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" istituito in Segna dell'articolo 6 del decreto-legge 11 dicembre 2008, n. 133 e gestito dal soggetto legale operatore dell'alto livello dei servizi dei rifiuti in Segna dell'articolo 312, per conoscere la lettura integrata dei dati, gli esemplificativi relativi alla tracciabilità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formattario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità indicate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati in base all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 206, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il consenso del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sembra la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281			
2. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle			
3. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze			





<p>adempimenti, di parte dei soggetti abilitati ovvero di coloro che intendono volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con la provisioe di criteri di gradualità per la progressiva partecipazione degli operatori.</p> <p>3) Il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi inclusa le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui all'art. 6, al quale deve essere attribuita la percorso dei mezzi di trasporto;</p> <p>4) le modalità per la condizione dei dati del Registro elettronico come l'Istruttore Superiore per la Ricerca Ambulante (ISRA) al fine del loro inserimento nel Catalogo di cui dall'articolo 159;</p> <p>5) le modalità di interoperabilità per l'acquistazione della documentazione da cui al regolamento (UE) 2016/17, nonché modalità di coordinamento tra le connivenze di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli accertamenti trasmessi al Registro elettronico nazionale;</p> <p>6) le modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell'Albo nazionale indicato al comma 1;</p>	<p>Si le modalità di accesso ai dati del Registro elettronico nazionale da parte degli organi di controllo</p> <p>Ciò comporta obblighi diversi da quelli attuali 190 e 193 sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendono volontariamente aderire ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, degli dati cui ai sensi i cittadini identificati possono essere assolti mediante il formulo consueto. In entrambi i casi la modalità va scaricabile direttamente dal Registro elettronico nazionale.</p> <p>6) Al fine di garantire tempestività e leggibilità dei modelli di cui allo stesso articolo, si provvede a disporre che:</p> <p>a) il comma 2, in caso di intervento novità tecniche o operative, gli aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministro dell'Ambiente e dello sviluppo economico, di commercio e del mare, di natura non regolamentare, nonché il Ministro indicato al comma 1 e sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 281.</p>	<p>ACCETTAZIONE</p>
<p>7) Fino all'entrata in vigore del decreto previsto al comma 1 continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell'Ambiente numeri 145 e 148, indetti in data 1 aprile 1998, recanti i modelli di registro di carico e scarto e di formalità di identificazione del rifugio.</p> <p>15) L'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2000 n. 152, è così modificato:</p> <p>a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Gli uni e le imprese che effettuano trattamento di rifiuti e produttori di rifiuti pericolosi e gli uni e le imprese che ne fanno uso pericolosi e molti proverbi, o che operano in qualità di commerçante, o che operano in qualità di commerciante e imprenditore di rifiuti pericolosi, hanno l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarto su cui sono deti carico e della variazione dei rifiuti, la natura e l'origine dei rifiuti e la quantità dei prodotti e dei materiali utilizzati dalle operazioni di trattamento, e di riciclaggio e di altre operazioni per il riutilizzo e di riciclaggio e di altre operazioni di ricupero, da utilizzare al fine della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettore c), di 18) hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarto in cui sono indicate: la data del carico e dello scarto dei rifiuti, la quantità la natura e l'origine dei rifiuti e la quantità dei prodotti e dei materiali utilizzati dalle</p>	<p>7) Fino all'entrata in vigore del decreto previsto al comma 1 continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell'Ambiente numeri 145 e 148, indetti in data 1 aprile 1998, recanti i modelli di registro di carico e scarto e di formalità di identificazione del rifugio.</p> <p>15) L'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2000 n. 152, è così modificato:</p> <p>a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Gli uni e le imprese che effettuano trattamento di rifiuti e produttori di rifiuti pericolosi e gli uni e le imprese che ne fanno uso pericolosi e molti proverbi, o che operano in qualità di commerçante, o che operano in qualità di commerciante e imprenditore di rifiuti pericolosi, hanno l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarto su cui sono deti carico e della variazione dei rifiuti, la natura e l'origine dei rifiuti e la quantità dei prodotti e dei materiali utilizzati dalle operazioni di trattamento, e di riciclaggio e di altre operazioni per il riutilizzo e di riciclaggio e di altre operazioni di ricupero, da utilizzare al fine della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettore c), di 18) hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarto in cui sono indicate: la data del carico e dello scarto dei rifiuti, la quantità la natura e l'origine dei rifiuti e la quantità dei prodotti e dei materiali utilizzati dalle</p>	<p>ACCETTAZIONE</p>
<p>operazioni di ricupero, da utilizzare al fine della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettore c), di 18) hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarto in cui sono indicate: la data del carico e dello scarto dei rifiuti, la quantità la natura e l'origine dei rifiuti e la quantità dei prodotti e dei materiali utilizzati dalle</p>	<p>operazioni di ricupero, da utilizzare al fine della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettore c), di 18) hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarto in cui sono indicate: la data del carico e dello scarto dei rifiuti, la quantità la natura e l'origine dei rifiuti e la quantità dei prodotti e dei materiali utilizzati dalle</p>	<p>operazioni di ricupero, da utilizzare al fine della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettore c), di 18) hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarto in cui sono indicate: la data del carico e dello scarto dei rifiuti, la quantità la natura e l'origine dei rifiuti e la quantità dei prodotti e dei materiali utilizzati dalle</p>

17

operazioni di pretrattazione per il rifiuto e di riciclaggio e da altre operazioni di recupero le immondizie non devono essere effettuate;	ai per i trasduttori, almeno entro due giorni lavorativi della produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;	16. All'art. 195 è aggiunto il comma: "a. Nelle nuove dell'esercizio dello Stato delle competenze di cui al comma 2, lettere a), c) e g), le Regioni e le Province autonome possono disciplinare comunque tali aspetti, con l'obbligo di adeguamento alle sopravvenienti norme nazionali entro 6 mesi."	16. All'art. 195 è aggiunto il comma: "b. Nelle nuove dell'esercizio da parte dello Stato delle competenze di cui al comma 2, lettere a), c) e g), le Regioni e le Province autonome possono disciplinare comunque tali aspetti, con l'obbligo di adeguamento alle sopravvenienti norme nazionali entro 6 mesi."
16. All'art. 195 è sostituito il comma: "a. Nelle nuove dell'esercizio dello Stato delle competenze di cui al comma 2, lettere a), le Regioni e le Province autonome possono disciplinare comunque tali aspetti, con l'obbligo di adeguamento alle sopravvenienti norme nazionali entro 6 mesi."	16. All'art. 195 è aggiunto il comma: "b. Nelle nuove dell'esercizio da parte dello Stato delle competenze di cui al comma 2, lettere a), c) e g), le Regioni e le Province autonome possono disciplinare comunque tali aspetti, con l'obbligo di adeguamento alle sopravvenienti norme nazionali entro 6 mesi."	16. All'art. 195 è aggiunto il comma: "b. Nelle nuove dell'esercizio da parte dello Stato delle competenze di cui al comma 2, lettere a), c) e g), le Regioni e le Province autonome possono disciplinare comunque tali aspetti, con l'obbligo di adeguamento alle sopravvenienti norme nazionali entro 6 mesi."	16. All'art. 195 è aggiunto il comma: "b. Nelle nuove dell'esercizio da parte dello Stato delle competenze di cui al comma 2, lettere a), c) e g), le Regioni e le Province autonome possono disciplinare comunque tali aspetti, con l'obbligo di adeguamento alle sopravvenienti norme nazionali entro 6 mesi."
ai per i trasduttori, almeno entro due giorni lavorativi della produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;	da per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro due giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;	16. All'art. 195 è aggiunto il comma: "a. Nelle nuove dell'esercizio dello Stato delle competenze di cui al comma 2, lettere a), c) e g), le Regioni e le Province autonome possono disciplinare comunque tali aspetti, con l'obbligo di adeguamento alle sopravvenienti norme nazionali entro 6 mesi."	16. All'art. 195 è aggiunto il comma: "b. Nelle nuove dell'esercizio da parte dello Stato delle competenze di cui al comma 2, lettere a), c) e g), le Regioni e le Province autonome possono disciplinare comunque tali aspetti, con l'obbligo di adeguamento alle sopravvenienti norme nazionali entro 6 mesi."
16. All'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti	1. Dopo l'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:	ARTICOLO 02 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti)	1. Dopo l'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

30

al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 287, con decreto del Ministro dell'ambiente della corte dei conti e del mare;

2. Il Programma nazionale definito e tenere le linee strategiche cui le Regioni e Province autonome si accorgono nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 199 del presente decreto;

3. Il Programma nazionale contiene almeno:

- a) i dati necessari alla produzione, sia scadute o meno, dei rifiuti per tipo, quantità e fonte;
- b) la ricognizione impiantistica nucleare, per tipologia di impianti e per regione;

di impianti e per regione di cui all'articolo 35, comma 1 e 2 del d.l.

13.02.2014 (L. 16/2014).

c) l'elenco di criteri generali per la redazione di piani di servizio concernenti specifiche tipologie di rifiuti, finalizzate alla riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'utilizzazione dei flussi stessi;

d) l'indicazione dei criteri generali per l'individuazione di nuove aree, definite tramite accendi tra Regioni in senso dell'articolo 117, ovvero economia, della Costituzione, che consentano la razionalizzazione degli impianti del piano di vista localizzato, ambientale ed economico, sulla base del principio di prossimità;

e) la determinazione del grado di soddisfacimento degli obiettivi derivanti dal diritto dell'Unione europea di riduzione alla gestione dei rifiuti e l'individuazione delle politiche e degli obiettivi interne cui le Regioni devono tendere ai fini del pieno raggiungimento dei medesimi;

f) l'individuazione dei flussi originanti di produzione dei rifiuti, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nel prodotto presenti attualmente con il resto vigente del decreto 15/06/2013, relativo alle politiche di sviluppo sostenibile, e nelle prospettive future sui quali le pianificazioni regionali devono individuare i fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche mediante accordi di cui alla lettera d);

g) l'individuazione dei flussi originanti di produzione dei rifiuti, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti insediati, evidenziando le problematiche connesse alla loro gestione, e stabilendo le norme di controllo ambientale in tema di rifiuti e di economia circolare;

h) il piano di gestione delle acque e dei materiali derivanti dal traffico e dalla densificazione dei traffici, ed infine la definizione di misure e strumenti, definiti e messi in moto con la tassa ecologica per i trasporti in Italia, Sicilia, Regione e Provincia autonoma di Trento e Bolzano, volta alla riduzione dell'isolaranza presentata da ciascuna Regione e Provincia autonoma;

i) il Programma nazionale per, inoltre, contenere:

ii) l'individuazione delle misure volte ad inciseggiare la riduzione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;

iii) la definizione di meccanismi vincolanti di solidarietà tra Regioni finalizzata alla gestione da eventuali emergenze;

iv) la sede di prima applicazione di Programmi nazionali per la gestione dei rifiuti e approvato entro 30 mesi dalla entrata in vigore del decreto di approvazione il Ministero dell'ambiente della corte dei conti, nonché aggiornare il Programma italiano ogni 6 anni, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e sovranazionale;"

<p>Spese AIC (ex d.l. 145) per il bilancio dell'ambiente, sia pure in base alle previsioni di utilizzo delle quali è stata così soprattutto a tutto chi è assorbita per la sostanziale esigenza di gestione dei rifiuti all'interno del nuovo direttivo 2012/2012/UE, alla nuova direttiva 2012/19/UE, l'industria italiana potrebbe essere più favorevole, se invece di troppo var la scissione del Programma nazionale;</p> <p>E comunque necessario considerare i diritti fondamentali dell'individuazione del possesso attuale con il resto vigente del decreto 15/06/2013, relativo alle politiche di sviluppo sostenibile, e regolati perché si considera più utile, a seconda dei propri segnali,</p>
--





<p><i>l'uso o singolarmente, e le parole "sono alle programmate degli interventi attivati accorciati in conformità alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente", sono soppresso e</i></p> <p><i>- solo la parola "sono" sono aggiunte le seguenti: "esclusivamente risultate dall'applicazione della normativa vigente".</i></p> <p><i>- Al comma 11:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- le parole "dei programmi di preventione dei rifiuti di cui al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di altri piani regionali di gestione dei specifici che applicare ai rifiuti...";</i></li> <li><i>- dopo le parole "Commissario europeo" sono seguite le seguenti: "e comunicano perifericamente idonei predicatori e obiettivi qualitativi e quantitativi che danno evidenza dell'attuazione delle misure prese dai piani".</i></li> </ul> <p><i>l' Al comma 12, dopo le parole "e dei" sono aggiunte le seguenti: "pieni e"</i></p> <p>g) Il comma 12-Pas è così modificato</p> <p>dopo la parola "informatazioni" sono aggiunte le seguenti: "da comunicare esclusivamente tra la piattaforma telematica di cui al comma 11, alla quale l'SPR è ora accesso per dati di competenza".</p> <p>dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: "Se per ogni singolare di recupero di materia innanzitutto con i criteri di cui all'articolo 164-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, abrogazione, legge 20 aprile 2009 n. 152, abrogazione, proprietà, capacità nominale interoperabilità, quantità di rifiuti, di avverso e quantitativi di materiali recuperati, eccetti i F.K."</p> <p>3. L'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato</p> <p>1. Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:</p> <p>"6-bis. I rifiuti raccolti in modo differenti non sono miscelati con altri rifiuti e altri materiali che ne possono compromettere le operazioni di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di altre operazioni di recupero.</p>	<p>AVV. V. V. V.</p>	<p>AVV. V. V. V.</p>	<p>AVV. V. V. V.</p>
--	--	--	--



*Le quinque. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove, previa consultazione con le associazioni di categoria, la donazione selettiva, onde consentire la raccolta e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilmente riciclabili e il riciclaggio di altri guadagni, di quanto residuo delle attività di costruzione e demolizione, tranne la raccolta selettiva dei materiali, inoltre garantire l'attivazione di sistemi di selezione dei rifiuti da sostituzione e demolizione almeno per legge, possono essere tenuti, mutanti, strade e camminchi, pietre, materiali, verdi, pietra, ghiaia e sasso.*

4. Dopo l'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

*"Articolo 205-bis (Regole per il calcolo degli obblighi)*

*1. Gli obblighi di cui all'articolo 181 sono evidenziati rispetto:*

*a) il peso dei rifiuti urbani prodotti e generati per il trattamento o riciclaggio in un determinato anno civile;*

*b) il peso dei rifiuti urbani preparati per il trattamento calcolato come il peso dei prodotti e dei componenti di prodotti che sono diventati rifiuti urbani e sono stati destinati a tutte le necessarie operazioni di controllo, pulizia o riapertura per consumare il riciclaggio senza ulteriore cernita o percorrenza;*

*c) di peso dei rifiuti urbani riciclati calcolata come il peso dei rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo riciclaggio e per garantire un riciclaggio di alta qualità, sono impiegati nell'operazione di riciclaggio con lo quale è stato effettuato, sono effettivamente rinati per utilizzarli e prodotti, materiali e sostanze;*

*d) al fine del comma 1, lettera c), il peso dei rifiuti urbani riciclati misurato all'atto dell'immisso nell'operazione di riciclaggio,*

*in deroga al giorno comune, il peso dei rifiuti urbani riciclati così come misurato in massa dopo qualsiasi operazione di selezione a condizione che:*

*a) tali rifiuti in massa siano successivamente riciclati;*

*b) il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni, precedente l'operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati, non sia incluso nel peso dei rifiuti comunati come riciclati;*

*3. Per calcolare se gli obblighi di cui all'articolo 181, comma 1, lettere c) e d) ed el. siano stati conseguiti, l'ispettore tiene conto delle seguenti disposizioni:*

*a) la quantità di rifiuti urbani indigeribili ricevuti in maniera differenziale in ingresso agli impianti di trattamento aerobico o anaerobico è compiuta come riciclati se il trattamento produce composti digeribili o altre produzioni in massa con analogie varie di contenuto rispetto rispetto all'appalto destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Qualora il prodotto in massa sia utilizzato sul terreno, lo stesso è compiuto come riciclati solo se il suo utilizzo comporta benefici per l'agricoltura o un miglioramento dell'ambiente;*

*b) la quantità di materiali di rifiuto che hanno cessato di essere rifiuti prima di essere sottoposti ad ulteriore trattamento possono essere*

*hi le quantità di materiali di rifiuto che hanno cessato di essere rifiuti prima di essere sottoposti ad ulteriore trattamento possono essere*

*riutilizzate secondo le norme di cui all'articolo 181, comma 1, lettere a) e b).*



*a) urbani e assimilati....*

*b) urbani e assimilati....*

*c) con la quale l'obbligo di riciclaggio sono effettivamente risultati per intere prodotti, materiali e sostanze.*

*2) urbani e assimilati....*

*mettono a sostituzi-*

*a. la quantità di rifiuti urbani indigeribili organici ricevuti in modo differenziato in ingresso agli impianti di trattamento aerobico o anaerobico è compiuta come riciclati se, in base alle norme di cui all'articolo 181, comma 1, lettere c) e d) sono stati conseguiti, l'ispettore tiene conto delle seguenti disposizioni:*

*a) la quantità di rifiuti urbani indigeribili ricevuti in maniera differenziale in ingresso agli impianti di trattamento aerobico o anaerobico è compiuta come riciclati se il trattamento produce composti digeribili o altre produzioni in massa con analogie varie di contenuto rispetto rispetto all'appalto destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Qualora il prodotto in massa sia utilizzato sul terreno, lo stesso è compiuto come riciclati solo se il suo utilizzo comporta benefici per l'agricoltura o un miglioramento dell'ambiente;*

*b) la quantità di materiali di rifiuto che hanno cessato di essere rifiuti prima di essere sottoposti ad ulteriore trattamento possono essere*

*riutilizzate secondo le norme di cui all'articolo 181, comma 1, lettere a) e b).*

compitati come ricevuti o comitati che tali materiali siano destinati  
 all'elaborazione di prodotti materiali a servire da utilizzo per la loro  
 funzione originaria o per altri fini i materiali di cui è cessata la qualifica  
 di rifiuti da utilizzare come combustibili o altri mezzi per produrre  
 energia, o da incenerire, o da utilizzare in riempimenti o simili in  
 discarica, non sono compatti al fin del conseguimento degli obiettivi di  
 riciclaggio.

esercizi e compiti di controllo e di controllo dei prodotti, dei processi, delle  
 risorse, dell'entrambi i processi di produzione, di gestione, di  
 manutenzione, per le loro funzioni originarie o per altri fini i materiali  
 di cui è cessata la qualifica di rifiuti eccetto quelli da utilizzare come  
 combustibili o altri mezzi per produrre energia, o da incenerire, o da  
 utilizzare in riempimenti o simili in discarica, non sono compatti  
 all'elaborazione e di controllo dei prodotti, dei processi, delle





4. L'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è così modificato  
 al comma 1, dopo la lettera d) e aggiunta la seguente: "d) *l'uso unico di  
 strumenti economici o altre misure volte ad incentivare l'apertura della  
 struttura dei diritti, come quelle elencate nell'allegato I, per i altri  
 strumenti e misure equivalenti.*"

b) i commi 2, c) e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. Al fine di favorire la  
 mancione verso un'economia circolare conformemente al principio "chi  
 incappa paga", gli operatori economici cooperano secondo il principio di  
 cui all'articolo 3 bis del presente decreto legislativo, promuovendo misure  
 atte a garantire la preventzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei  
 rifiuti di imballaggio; 3. L'attività di gestione integrata dei rifiuti di  
 imballaggio rispetta il seguente principio di individuazione degli obblighi di  
 ciascun operatore economico, garantendo che i costi di cui all'articolo 221,  
 comma 103, del presente decreto legislativo siano sostenuti dai produttori e  
 dagli utilizzatori in proporzionali alle quantità di imballaggi immessi sul  
 mercato nazionale e che le Autorità d'Amministrazione esercenti ed operanti,  
 ovvero i Comuni organizzino lo raccolto differenziato, la promozione di  
 sistemi di separazione tra i soggetti pubblici e privati, c) informazione  
 agli utenti finali degli imballaggi ed in particolare ai consumatori, delle  
 informazioni riguardanti: i) sistemi di restituzione, di raccolto e di  
 recupero disponibile; 2) il ruolo degli utenti finali di imballaggio e dei  
 consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio  
 degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; 3) il significato dei marchi  
 apposta sugli imballaggi quale si presenta nei mercati; di chi vengono  
 finanziati dei programmi di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di  
 imballaggio, di cui all'articolo 225, comma 1 e gli elementi significativi  
 delle specifiche prestazioni conferite nei punti regionali in senso dell'articolo  
 225, comma 6, e gli orari delle ore di ricevuta sull'ambiente e le misure  
 necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse  
 di plastica; f) la sensibilità dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili  
 e compostabili; g) l'impatto delle borse non riciclabili, come definito dalla  
 Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-bis, progetto n. della  
 direttiva 94/62/CE, i + informazioni di cui alla lettera c) sono rese secondo  
 le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione  
 della direttiva 2003/43/CE, subacceso dal pubblico all'informazione  
 ambientale."

c) al comma 5 le parole, "con decreto del Ministro dell'ambiente e dello  
 sviluppo territoriale e del ministro di concerto con il ministro delle aziende  
 produttive" sono sostituite dalle seguenti: "dalle norme tecniche UNI  
 applicabili" e "l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I produttori  
 hanno, oltre a l'obbligo di ridurre, in fin della definizione e  
 classificazione degli imballaggi, la natura dei materiali di imballaggio  
 utilizzati, sulla base della direttiva 97/139/CE della Commissione  
 di cui al comma 5 è aggiunto il seguente: "5.6. Il Ministro dell'ambiente e della  
 tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico  
 può stabilire un livello rafficato degli obiettivi di cui all'allegato I, per un  
 determinato anno, tenendo conto della quota media, nel tre anni precedenti, di  
 imballaggi per la vendita rafficabili maneggiati per la prima volta sul mercato e  
 realizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi, nel rispetto dei  
 criteri definiti."

5) L'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito con il seguente:		
<p>“Articolo 219-bis. Sistema di rifiuti e di superficie imballaggi e imballaggi per i trasporti economici, alla gestione dei rifiuti da cui all'anno 17%, gli operatori economici, adattando misure volte ad assicurare l'equilibrio dell'incarico economico, trasferendo responsabilità immissiva sul mercato anche attraverso l'utilizzo di sistemi di regolazione con estensione, nonché nel sistema per il risultaio degli imballaggi senza causare pregiudizio alla salute umana e nel rispetto della immunità civile, senza compromettere l'igiene degli elementi né la sicurezza dei consumatori, nel rispetto della normativa nazionale in materia. Al fine di perseguire le predette finalità, gli operatori economici possono stipulare apposite acquisizioni e contratti di programma ai sensi dell'articolo 216 del presente decreto.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si stabilisce il criterio di classificazione dei rifiuti, come da articolo 219-bis, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicate misure atte ad incentivare forme di riutilizzo attraverso, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) la fissazione di obiettivi qualitativi e/o quantitativi;</li> <li>2) l'utilizzo di premiaria e/o incenerimento economici;</li> <li>3) la fissazione di una percentuale minima di imballaggi riutilizzabili ammessi sul mercato ogni anno per classe di imballaggio;</li> </ul> <p>4) la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori.”</p>	<p>4) la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori.</p>	<p>Avv. C. Di FA AVV. M. C. A. BIBI F.</p>
6) l'articolo 220, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:		
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:		
<p>“6. Il calcolo degli obiettivi di cui al comma 1 è effettuato su base nazionale con le seguenti modalità: al netto dei rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati in un anno escluso, è calcolato il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati in un determinato anno civile. Lo quanto di rifiuti di imballaggio prodotti può essere considerato equivalente alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nel corso dell'anno civile, per il quale è calcolato il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati in un determinato anno civile..”</p>	<p>“6. Il calcolo degli obiettivi di cui al comma 1 è effettuato su base nazionale con le seguenti modalità: al netto dei rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati in un anno escluso, è calcolato il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati in un determinato anno civile, con la quale sono intrecciate nell'operazione di riciclaggio sono effettivamente ritirati</p>	<p>“6-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati in ingresso di imballaggio biodegradabili in concorso può essere considerata come ricalcolata se il trattamento produce compost, inserito al trattamento aeratico o anaerobico più esiguo.</p>
b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:		
<p>“6-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati in ingresso di imballaggio biodegradabili in concorso può essere considerata come ricalcolata se il trattamento produce compost, inserito al trattamento aeratico o anaerobico più esiguo.”</p>		



aggiornato a dato prodotto, in talora con indifferenza in cui il disposto ai titoli numerosi, distante a essere utilizzato come prodotto, considerato sostanza riciclabile. Quando il prodotto in esclusa è utilizzato sul terreno, può essere considerato come riciclabile solo se il suo utilizzo composta benefici per l'agricoltura o un miglioramento sul piano ecológico.	6-ter. La quantità dei materiali dei rifiuti di imballaggio che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un'operazione preparatoria prima di essere ritirati può essere considerata riciclabile, purché tali materiali siano destinati al successivo utilizzamento al fine di diventare prodotti, materiali a sostituire da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Tuttavia, i materiali che hanno servito di essere rifiuti e che devono essere utilizzati come combustibili o altri mezzi per produrre energia o devono essere riciclati, non per operazioni di riempimento o smaltimento, ma per operazioni di riempimento o smaltimento come confischiabili a altri mezzi per produrre energia o devono essere discartate non possono essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.	N.D. ACCORDI MILI
6-ter. La quantità dei materiali dei rifiuti di imballaggio che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un'operazione preparatoria per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio è considerata riciclabile, purché tali materiali siano destinati al successivo utilizzamento al fine di diventare prodotti, materiali a sostituire da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Tuttavia, i materiali che hanno servito di essere rifiuti e che devono essere utilizzati come combustibili o altri mezzi per produrre energia o devono essere riciclati, non per operazioni di riempimento o smaltimento, ma per operazioni di riempimento o smaltimento come confischiabili a altri mezzi per produrre energia o devono essere discartate non possono essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.	6-ter. La quantità di materiali dei rifiuti di imballaggio che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un'operazione preparatoria per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio è considerata riciclabile, purché tali materiali siano destinati al successivo utilizzamento al fine di diventare prodotti, materiali a sostituire da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Tuttavia, i materiali che hanno servito di essere rifiuti e che devono essere utilizzati come combustibili o altri mezzi per produrre energia o devono essere riciclati, non per operazioni di riempimento o smaltimento, ma per operazioni di riempimento o smaltimento come confischiabili a altri mezzi per produrre energia o devono essere discartate non possono essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.	N.D. ACCORDI MILI
6-ter. La quantità dei materiali dei rifiuti di imballaggio che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un'operazione preparatoria prima di essere ritirati può essere considerata riciclabile, purché tali materiali siano destinati al successivo utilizzamento al fine di diventare prodotti, materiali a sostituire da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Tuttavia, i materiali che hanno servito di essere rifiuti e che devono essere utilizzati come combustibili o altri mezzi per produrre energia o devono essere riciclati, non per operazioni di riempimento o smaltimento, ma per operazioni di riempimento o smaltimento come confischiabili a altri mezzi per produrre energia o devono essere discartate non possono essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.	6-ter. La quantità di materiali dei rifiuti di imballaggio che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un'operazione preparatoria prima di essere ritirati può essere considerata riciclabile, purché tali materiali siano destinati al successivo utilizzamento al fine di diventare prodotti, materiali a sostituire da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Tuttavia, i materiali che hanno servito di essere rifiuti e che devono essere utilizzati come combustibili o altri mezzi per produrre energia o devono essere riciclati, non per operazioni di riempimento o smaltimento, ma per operazioni di riempimento o smaltimento come confischiabili a altri mezzi per produrre energia o devono essere discartate non possono essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.	N.D. ACCORDI MILI

6. Al comma 7 bis, paragrafo 7.2, lettera I, sono sostituiti dalle seguenti: "I, II, III".  
 6 bis. Il comma 10 dell'articolo 221 è così sostituito: "Sono a carico del  
produttore e degli utilizzatori, in linea con i criteri di priorità, nella gestione  
dei rifiuti:  
 a) i costi per il riutilizzo o la ripresa degli imballaggi secondari e terziari  
risultanti;  
 b) i costi per la gestione degli imballaggi secondari e terziari,  
e altrimenti l'8% dei costi relativi ai servizi di cui all'articolo 222 comma 1 lett. b);  
 b).  
 di i costi del successivo trasporto, nonché delle operazioni di cernita e di  
altre operazioni preliminari di cui all'allegato C' del presente decreto  
legislativo;  
 e) i costi per il trattamento dei rifiuti di imballaggio.  
 Si è esposti per l'adeguamento dei rifiuti solidi di informazione ai detentori di rifiuti salvo

misure di preventione e di riduzione, sui sistemi di rullo e di raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi;	g) i costi relativi alla raccolta e alla rimozione dei dati sui prodotti finiti esistenti sul mercato nazionale, sui rifiuti raccapiti e trattati, sui quantitativi ricevuti e riacchetati;	7 All'articolo 222 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni 1 - 2, e 4 sono sostituiti dai seguenti "... Gli Enti di governo d'ambito territoriale ordinale, aree continue ed operanti, ovvero i Comuni, organizzano sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da garantire il raggiungimento del recupero e di riciclaggio riportati nell'allegato E, e di consentire al consumatore di conferire ai servizi pubblici i rifiuti di imballaggio e/o che differenzieranno, distinguendo tra rifiuti solidi e/o liquidi e/o gassosi, e/o per domanda e/o per effetto di imballaggio — primari e secondari dei rifiuti urbani e assimilabili, in particolare:
		<p>All'allegato 222 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni 1 - 2, e 4 sono sostituiti dai seguenti "... Gli Enti di governo d'ambito territoriale ordinale, aree continue ed operanti, ovvero i Comuni, organizzano sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da garantire il raggiungimento del recupero e di riciclaggio riportati nell'allegato E, e di consentire al consumatore di conferire ai servizi pubblici i rifiuti di imballaggio e/o che differenzieranno, distinguendo tra rifiuti solidi e/o liquidi e/o gassosi, e/o per domanda e/o per effetto di imballaggio — primari e secondari dei rifiuti urbani e assimilabili, in particolare:</p> <p>7 All'articolo 222 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni 1 - 2, e 4 sono sostituiti dai seguenti "... Gli Enti di governo d'ambito territoriale ordinale, aree continue ed operanti, ovvero i Comuni, organizzano sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da garantire il raggiungimento del recupero e di riciclaggio riportati nell'allegato E, e di consentire al consumatore di conferire ai servizi pubblici i rifiuti di imballaggio e/o che differenzieranno, distinguendo tra rifiuti solidi e/o liquidi e/o gassosi, e/o per domanda e/o per effetto di imballaggio — primari e secondari dei rifiuti urbani e assimilabili, in particolare:</p> <p>Il presente vede la risposta a questo quesito sulla corrispondenza al quale si espresa la disponibilità con cui il Comune di Varese è disposto a dichiarare il problema di cui le misure svolte contro il problema di imballaggio nei due stati della regione, sia esse campagne e informazioni dei pubblici servizi e degli operatori economici. Oltre al richiamo specifico a comma 4 dell'articolo 7, questo testo ha per versar questo scopo, cioè quello di individuare attivazione al minimo generico di preventione, le le</p>







- 1 I soggetti sovrapposti a regimi di responsabilità diversa del produttore (stabiliti prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo) si conformano alle disposizioni di esso dettate in materia di responsabilità estesa del produttore entro il 5 settembre 2022.
- 2 I soggetti di cui al comma 1 comunato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le modifiche statutarie approvate entro il 1 giugno 2022. Nei sessanta giorni successivi alla predetta comunicazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può indicare le modifiche che devono essere apponute dai predetti soggetti nei trenta giorni successivi alla comunicazione.
- 3 In difetto di adeguamento alle modifiche indicate al senso del comma 2, ovvero nel caso in cui le modifiche approvate non siano idonee adagiate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apposta d'ufficio le modifiche necessarie nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 2, in caso di mancato adeguamento, ovvero alla trasmissione delle modifiche, in caso di nuove proposte non ritenute idonee
4. Gli statuti si intendono approvati in caso di nunciata comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle modifiche da applicare entro il termine di cui al comma 2 ovvero, in caso di mancato modifica di sufficienza, nel termine di cui al comma 3.
4. Gli statuti si intendono approvati in caso di nunciata comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle modifiche da applicare entro il termine di cui al comma 2 ovvero, in caso di mancato modifica di sufficienza, nel termine di cui al comma 3.

4 bis. Al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale integrazione operativa delle attivita' alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lett. b ter) e 184, comma 2 e all'allegato 1 quadre e 4, quinque, si applicano a partire dal 1º gennaio 2024.

Quando i rifiuti non siano più operativi  
operativa, l'impegno di una  
disposizione trasfusa che  
consente alle aziende di  
comuni e legioni di governo  
di trasferimento in modo  
estendibile, e a loro  
più che in corrispondenza  
l'operazione dell'  
impostazione del servizio  
che finora era limitata in  
quantità o per tipo  
tipicamente in volumetrica  
disponibili rispetto al  
servizio di gestione  
pubblica, di quella  
occorrente, dovessero  
modificare la determina di  
affidazione, si può del  
giorne.  
La impossibilità del  
servizio comporta da  
conseguenza una deviazione di  
tempo del Piano finanziario  
che poté essere effettuata  
alla prossima stendita  
annuale e non in corso  
d'anno, inoltre, mentre  
peraltro, tenete  
presente di trasferire  
nuovamente schelte a causa a  
seguito dell'evoluzione  
con le con modulare di  
urgenza, sia tenendo  
disponibile per gli enti locali  
al fine di ridurre gli  
aderiscono trasfusi  
imprevedibile  
l'introduzione di un  
transito per l'applicazione  
della nuova disciplina dei  
rifiuti urbani.



**Allegazioni)**

- 1 Sono abrogati:
  - a) gli articoli 179, commi 5, 6, 7 e 8, 180-bis, 194-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - b) l'articolo 9 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;
  - c) l'articolo 6, comma 3-bis e -quinties, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
- 2 All'articolo 6, al comma 3-quater, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 le parole "dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019," sono sostituite con le seguenti: "dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020."

**ARTICOLO 7**

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Allegati)

- 1 i allegato C della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:
  - a le operazioni di recupero "R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come sottovoce (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche); R5 - Riciclaggio/recupero dei metalli e dei complessi metallici; R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche" sono sostituite dalle seguenti "R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come sottovoce (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche); R4 - Riciclaggio/recupero dei metalli e dei complessi metallici; R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche"
  - b) dopo l'operazione R13 sono inseriti i seguenti:
    - 1\*) Sono comprese la preparazione per il trattamento, la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche e il recupero di materie organiche sotto forma di biomasse.
    - 2\*\*) È compresa la preparazione per il trattamento.
    - 3\*\*\*) Sono comprese la preparazione per il trattamento, il riciclaggio di materiali da costruzione inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento e la lind-in del suolo risultante in un recupero del suolo.
- 2 L'allegato D della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

**ALLEGATO D - Elenco dei rifiuti**

*Classificazione dei rifiuti*

*Definizioni*

*Al fine del presente allegato, si intende per:*

1. sostanza pericolosa, una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
2. comacco presente, qualunque composto di ammonio, arsenico, raduni, cromo (VI), zinco, piombo, mercurio, nichel, tecnica, tellurio, kadmio e stagno, anche quando tali sostanze appaiano in forme metalliche nella misura in cui queste sono classificate come pericolose;

<p>3. «polietorodifenantile e polietorantene» (PCB), i PCB, conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva 96/53/CE del Consiglio;</p> <p>4. «acquelli di transizione», uno dei quali seguenti: qualsiasi composto di steninto vanadio, manganese, cobalto, rame, nichel, zinco, tungsteno, titanio, cerchio, ferro, nichel, zinco, arcanto, molibdeno e tungstico, anche quando tali elementi appartenano in forme inedificate, nella misura in cui questi sono classificati come pericolosi;</p> <p>5. «stabilizzazione», i processi che modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi;</p> <p>6. «scodificazione», processi che influiscono esclusivamente sulla struttura fisica dei rifiuti per mezzo di appositi strumenti, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti presi;</p> <p>7. «rifiuto portatore stabilizzatore», un rifiuto che contiene, dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi, che non sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi e che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente nel breve periodo o lungo periodo.</p>		
<p><b>PALAZZETTI, Rachele è CLASSIFICAZIONE</b></p> <p>1. Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti.</p> <p>Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all'Allegato I alla Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006. Per le sostanze che di pericolo IIP 4, IIP 6 e IIP 8, si fa riferimento alla valutazione si applicano i valori soglia per le singole sostanze come indicate nell'Allegato I alla Parte II del Decreto Legislativo 152/2006. Quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo del valore limite di concentrazione; tuttavia una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova a singolo in vitro, sia mediante una prova a singolo in vitro prevedendo i risultati della prova a singolo in vitro.</p> <p>2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso.</p> <p>I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi a meno che non si applichino le eccezioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2008/98/CE.</p> <p>ai rifiuti cui potrebbero essere assoggettati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'iscrizione di una voce nell'elenco ammesso di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a sostanze pericolose», è comunque solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose puramente che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da IIP 1 a IIP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'Allegato I alla Parte II del Decreto Legislativo 152/2006. La valutazione delle caratteristiche di pericolo IIP e rispetto a è effettuata conformemente al D.R. 25-2/2003.</li> <li>- Una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell'Allegato I alla Parte II del Decreto Legislativo 152/2006 e, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1227/2008, eseguendo una prova confrontante al regolamento (CE) n. 446/2003 o altri metodi di prova e linea guida raccomandata a livello internazionale, tenendo conto dell'articolato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda lo sperimentazione animale e umana.</li> <li>- I rifiuti contenenti dibenzop-diosine e i dibenzofuran polimeri, esterodipetecibeni (compreso il hidrocarburo, dietetri, etacetato, etacido).</li> </ul>	NON ACCORDA	RA



esclusivamente, «biorilevante», «diluibile», «penetrazione», «mirex», «radiazione elettromagnetica» e/o «RCB» in quanto «superiori ai limiti di concentrazione di cui dall'articolo H del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) devono essere classificati come pericolosi».

- I tonni di concentrazione di cui all'Allegato I alla Parte IV del Decreto legislativo 13/2/2004 non sono applicabili alle leggi di metalli puri in forma massiva (forniti con contenuti da sostanze pericolose). I residui di leghe che sono considerati riutilizzabili sono «specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (\*)».
- Se dal caso, al momento di stabilire le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti si possono prendere in considerazione le seguenti mole contenute nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008

4.1.3.1. Note relative all'identificazione, alla classificazione e all'elencatura delle sostanze note B, D, E, F, I, M, P, Q, R, e U;

- I 1.3.2. Note relative alla classificazione e all'elencatura delle sostanze note I, 2, 3 e 5;

- Dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolosità di un tipo di rifiuto in base a questo metodo, si assegnerà l'adeguata voce di pericolosità o non pericolosità dell'elenco dei rifiuti. Tute le altre voci dell'elenco armonizzato di rifiuti saranno considerate rifiuti non pericolosi.

ELENCO DEI RIFIUTI

I diversi tipi di rifiuti inclusi nell'elenco sono definiti specificamente mediante dicode a sei cifre per ogni singolo rifiuto e corrispondentemente a quattro e due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:

- Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per ridurre al minimo il riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei subdotti capitoli che cominciano con le cifre 99. Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. Per esempio un costitutore di autonoleggio può ripetere i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.

- Se nessuno dei capitoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione da un determinato rifiuto, scorrere esamnando i capitoli 13, 14 e 15 per identificare di codice corretto.

- Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.

- Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici dei capitoli 16 occorre utilizzare il codice 99 rifiuti non specificati altrimenti previsto dalle cifre dei capitoli che corrisponde all'attività svolta nella prima fase.

ALLEGATI

Capitoli dell'elenco

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione di minerali o carri, nonché dall'attivazione fisica o chimica di minerali

02 Rifiuti prodotti da lavorazione, articolatura, acciaiatura, lavorazione, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di prodotti mobili, legna,

<i>carta e cartone</i>
<i>04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pelleci e dell'industria tessile</i>
<i>05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione dei gasi minerali e trattamento prodotto del carbone</i>
<i>06 Rifiuti dei processi chimici organici</i>
<i>07 Rifiuti del processo chimici inorganici</i>
<i>08 Rifiuti della produzione, formatura e uso di rivestimenti (piastre, sponde e smalti variati, asciughi, sigillanti, e prestostrì per stampa)</i>
<i>09 Rifiuti dell'industria fotografica</i>
<i>10 Rifiuti provenienti da processi terrieri</i>
<i>11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico, superficiale e dai rivestimenti di metalli ed altri materiali, idrocostituiti o non ferrovi</i>
<i>12 Rifiuti provenienti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</i>
<i>13 Olii residui e residui di combustibili liquidi (tranne gli comunichi), n. 5 e 12)</i>
<i>14 Sodamenti organici, refrigeranti e preservanti di scarico (tranne le voci n. 7 e 8)</i>
<i>15 Rifiuti di imballaggio, astroviechi, stracci, materiali filtranti e indumenti produttivi (non specificati anteriormente)</i>
<i>16 Rifiuti non specificati entranti nell'elenco</i>
<i>17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione compreso il terreno provvisorio da siti contenutanti</i>
<i>18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di clinica e di istituzione che non derivano direttamente da trattamento terapeutico)</i>
<i>19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori site, nonché dalla pubblicistica dell'acqua e dalla sua preparazione, per uso industriale</i>
<i>20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici) e assimilabili prodotti da attività commerciali e mestieriane nonché dalle istituzioni, inclusi i rifiuti della raccolta differenziata</i>
<i>01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione di minerali o erba, nonché dal trattamento fisico e chimico di minerali</i>
<i>01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi</i>
<i>01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi</i>
<i>01 03 rifiuti prodotti da trattamento chimici e fisici di minerali metalliferi</i>
<i>01 03 01 rifiuti prodotti da trattamento chimici e fisici di minerali metalliferi soffiorio</i>
<i>01 03 05 * altri sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 01 e 01 03 05 e fave di minerali metalliferi</i>
<i>01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fave di minerali metalliferi</i>
<i>01 03 08 polveri e residui leggeri diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07</i>
<i>01 03 09 fango roso derivante dalla produzione di affumicato, diverso da quello di cui alla voce 01 03 07</i>
<i>01 04 10* fanghi, ossi derivanti dalla produzione di affumicato contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07</i>
<i>01 03 99 rifiuti non specificati ultramontani</i>
<i>01 04 rifiuti prodotti da trattamento chimici e fisici di minerali non metalliferi</i>



<i>01 04</i> rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi fissati su minerali non metalliferi;
<i>01 05</i> rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fissati su minerali non metalliferi;
<i>01 05 08</i> scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 02 02;
<i>01 05 09</i> scarti di sabbie e argilla;
<i>01 06</i> filtri polveri e residui allum, diversi da quelli di cui alla voce 01 02 02;
<i>01 06 11</i> rifiuti della lavorazione dei pionzai e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 02;
<i>01 08</i> sterci ed altri residui del lavaggio e della pulizia di minerali diversi da quelli di cui alle voci 01 02 07 e 01 03 11;
<i>01 08 13</i> rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 02;
<i>01 09</i> rifiuti non specificati altimonti;
<i>01 05</i> fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione;
<i>01 05</i> fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci;
<i>01 05 05</i> fanghi e rifiuti di perforazione concrezioni olt;
<i>01 05 06</i> fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose;
<i>01 05 07</i> fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barie, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06;
<i>01 05 08</i> fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06;
<i>01 05 09</i> rifiuti non specificati altimonti;
<i>02</i> Rifiuti prodotti da agricoltura, articolatura, sequestratura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti;
<i>02 01</i> rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, sequestratura, servizi culturali, caccia e pesca;
<i>02 01 01</i> fanghi da operazioni di lavoraggio e padrona;
<i>02 01 02</i> scarti di tessuti animali;
<i>02 01 03</i> scarti di tessuti vegetali;
<i>02 01 04</i> rifiuti plastici fusi e evoluzione degli imballaggi;
<i>02 01</i> fili, pezzi animali, carne e frutta (comprate al lettore usate), cibi, cibi e bevande, cibi e bevande e prodotti finiti sui;
<i>02 01 05</i> rifiuti dello sviluppo culturale;
<i>02 01 08</i> rifiuti agronomici, contenenti sostanze pericolose;
<i>02 01 09</i> rifiuti epi-zoologici diversi da quelli della voce 02 01 08;
<i>02 01 10</i> rifiuti medici;
<i>02 01 09</i> rifiuti non specificati altimonti;
<i>02 02</i> rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce, ed altri alimenti di origine animale;
<i>02 02 01</i> fanghi da operazioni di lavoraggio e padrona;
<i>02 02 02</i> scarti di tessuti animali;
<i>02 02 03</i> scarti manifatturiali per il consumo e la trasformazione;
<i>02 02 04</i> fanghi prodotti dal trattamento un dico degli afflimenti;
<i>02 02 09</i> rifiuti non specificati altimonti;
<i>02 03</i> rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, aff. alimentari, cacioc, caffè, te' e tabacco; della produzione di conserve alimentari;



<i>della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di miele</i>
02 05 01 fanghi prodotti da operazioni di lievito, miele, piuffie, sbucatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 03 15 rifiuti prodotti dall'estrazione tranne le sevizie
02 03 14 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluvi
02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
<i>02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione della zucchero</i>
02 04 01 servizio reattivo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barattiere
02 04 02 carbonioni di zucchero fuori specifica
02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluvi
02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
<i>02 05 rifiuti dell'industria infero-concerchia</i>
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluvi
02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
<i>02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</i>
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluvi
02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
<i>02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (birra, caffè, te', cacao)</i>
02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lievito, pulizia e macinazione della mazza prima
02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluvi
02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
<i>03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpi, corda e cartone</i>
03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01 scarti di costrutto e taglio
03 01 04 * segatura, mazza, residui da taglio, legno, pannelli di imballare e mobili contenenti sostanze pericolose
03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallare divisi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 01 09 rifiuti non specificati altrimenti
<i>03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno</i>
03 02 01 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non-alogenati
03 02 02 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici, isolanti



03 02 03 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici
03 02 04 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti manganese
03 02 05 * altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
03 02 99 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrove
<b>03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di pelpi, carne e cartone</b>
03 03 01 scarti di corteccia e legno
03 03 02 fanghi da recupero dei liquori da macerazione (green liquor)
03 03 05 fanghi prodotti dai processi di dianidurazione nel recilaggio della carne
03 03 07 scarti della separazione mercantile nella produzione di pelpsi da rifiuti di carne e carne
03 03 08 scarti della selezione di varie e carni da destinare ad essere riciclati
03 03 10 fanghi da scarto semicotto e carbonato da tacchino
03 03 11 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, resintere e prodotti di covetamento generati dai processi di seppiazione meccanica
03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluvi diversi da quelli da cui allo voce 03 03 10
03 03 99 rifiuti non specificati altrove
<b>04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile</b>
04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 01 commercio e scommesse di valori
04 01 02 rifiuti di confezione
04 01 03 * begoni di sgrazzatura e assunti contenenti solventi senza fase liquida
04 01 04 liquido di concia contenente crema
04 01 05 liquido di concia non contenente crema
04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluvi, contenenti vranino
04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluvi, non contenenti vranino
04 01 08 cuoio comunito ricarsi, cuoiumi, ringhi, pelliheri di lucchiarini contenenti crema
04 01 09 rifiuti delle operazioni di cuoieria-nanetto e finiture
04 01 99 rifiuti non specificati altrove
<b>04 02 rifiuti dell'industria tessile</b>
04 02 09 rifiuti da materiali compatti fibre impregnate, elastomeri, plastomeric
04 02 10 materiale agente provvisorio da prodotti naustri (ad es. grossesi, ceru)
04 02 14 * rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli da cui alla voce 04 02 14
04 02 16 * tinture e pigmenti, contenuti soluzioni, percolate
04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluvi, contenute sostanze pericolose
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluvi, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
04 02 21 rifiuti da fibre tessuti grezze
04 02 22 rifiuti da fibre tessuti lavorate



04 02 99 rifiuti non specificati altriimenti
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento petrolifero del carbone
05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio
05 01 01 * fanghi da processi di distillazione
05 01 03 * marcchie depositate sul fondo dei serbatoi
05 01 04 * fanghi acidi prodotti dai processi di distillazione
05 01 05 * perdite di olio
05 01 06 * fanghi oliosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
05 01 07 * carrioli acidi
05 01 08 * altri carrioli
05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluvi, contenenti sostanze pericolose
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluvi, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 11 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tranne busi
05 01 12 * acidi contenenti ed acidi contenenti ed acidi
05 01 13 fanghi recuiti dell'acqua da siano elettroniche delle caldaie
05 01 14 rifiuti prodotti dalle tasse di raffreddamento
05 01 15 * filtri di aria/aria esauriti
05 01 16 i rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desulfurizzazione del petrolio
05 01 17 bitumi
05 01 99 rifiuti non specificati altriimenti
05 06 Rifiuti prodotti dal trattamento pirotetico del carbone
05 06 01 * carrioli acidi
05 06 03 * altri carrioli
05 06 04 rifiuti prodotti dalle tasse di raffreddamento
05 06 09 rifiuti non specificati altriimenti
05 07 Rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio
05 07 02 rifiuti contenenti zolfo
05 07 99 rifiuti non specificati altriimenti
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
06 01 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi
06 01 01 * acido sulfuroso ed acido solforoso
06 01 02 * acido cloridrico
06 01 03 * acido fluoridrico
06 01 04 * acido fosforico e fosfuroso
06 01 05 * acido nitrico e acido nitraso
06 01 06 * altri acidi
06 01 99 rifiuti non specificati altriimenti
06 02 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
06 02 01 * idrossido di calcio
06 02 01 * idrossido di ammonio
06 02 02 * idrossido di sodio e di potassio
06 02 05 * altre basi

<i>06 02 99 rifiuti non specificati altamente</i>	
<i>06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici</i>	
<i>06 03 11 * sali e loro soluzioni, contenenti euroni</i>	
<i>06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti</i>	
<i>06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13</i>	
<i>06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti</i>	
<i>06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15</i>	
<i>06 03 99 rifiuti non specificati altamente</i>	
<i>06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03</i>	
<i>06 04 02 * rifiuti contenenti arsenico</i>	
<i>06 04 04 * rifiuti contenenti mercurio</i>	
<i>06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti</i>	
<i>06 04 99 rifiuti non specificati altamente</i>	
<i>06 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effuenti</i>	
<i>06 05 02 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effuenti, contenenti sostanze pericolose</i>	
<i>06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effuenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02</i>	
<i>06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desulfurazione</i>	
<i>06 06 02 * rifiuti contenenti sulfuri pericolosi</i>	
<i>06 06 03 rifiuti contenenti sulfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02</i>	
<i>06 06 99 rifiuti non specificati altamente</i>	
<i>06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici dei processi chimici degli alogeni</i>	
<i>06 07 01 * rifiuti dei processi cloralclini, contenenti camminio</i>	
<i>06 07 02 * carburo attivato dalla produzione di cloro</i>	
<i>06 07 03 * fanghi da salinari di bario, contenenti mercurio</i>	
<i>06 07 04 sulfuri ed acidi, sali ed acido di cammino</i>	
<i>06 07 99 rifiuti non specificati altamente</i>	
<i>06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati</i>	
<i>06 08 02 * rifiuti contenenti clorosilani pericolosi</i>	
<i>06 08 99 rifiuti non specificati altamente</i>	
<i>06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo</i>	
<i>06 09 02 scorie fosforose</i>	
<i>06 09 03 * rifiuti prodotti da reazioni a base di eozio, contenenti o contenuti da sostanze pericolose</i>	
<i>06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di zolfo, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03</i>	
<i>06 09 99 rifiuti non specificati altamente</i>	



06 10 * rifiuti della produzione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti
06 10 02 * rifiuti contenenti sostanze pericolose
06 10 09 * rifiuti non specificati ulteriori
06 11 * rifiuti dalla produzione di pigmenti, inorganici ed organici, da reagenti e da sostanze di calzio nella produzione di disossido di magnesio
06 11 01 * rifiuti prodotti da reazione o base di calzio nella produzione di disossido di magnesio
06 11 09 * rifiuti non specificati ulteriori
06 13 * rifiuti di processi chimici inorganici non specificati ulteriori
06 13 01 * prodotti filostruttori, esclusi conservanti del legno ed altri biocidi nuogeneici
06 13 02 * carbone attivo esaurito (tranne tho 07 02)
06 13 03 * neofomia
06 13 04 * rifiuti della lavorazione dell'animale
06 13 05 * fangone
06 13 09 * rifiuti non specificati ulteriori
07 Rifiuti del processo chimico organici
07 01 * rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
07 01 01 * soluzioni acquee di lavaggio ed acque madri
07 01 03 * solventi organici-alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 07 * fondi e residui di reazione, addensanti
07 01 08 * altri fondi e residui di reazione
07 01 09 * residui da filtrazione e utensilium esauriti, addensanti
07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluvi, contenenti sostanze pericolose
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluvi, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 01 09 * rifiuti non specificati ulteriori
07 02 * rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFC) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiale
07 02 01 * soluzioni acquee di lavaggio ed acque madri
07 02 03 * solventi organici-alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 07 * fondi e residui di reazione, addensanti
07 02 08 * altri fondi e residui di reazione
07 02 09 * residui di filtrazione e utensilium esauriti, addensanti
07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluvi, contenenti sostanze pericolose
07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluvi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 02 13 rifiuti plascati
07 02 14 * rifiuti prodotti da uddomo, contenenti sostanze pericolose
07 02 15 rifiuti prodotti da cestini, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14



07 02 16 * rifiuti contenenti silicato perci odoso
07 02 17 rifiuti contenenti silicato diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
07 02 18 scarti di gamma
07 02 90 rifiuti non specificati altri materiali
07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)
07 03 01 * soluzioni acquee di lavaggio ed acque madri
07 03 03 * solventi organici idrogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 07 * fondi e residui di reazione idrogenati
07 03 08 * altri fondi e residui di reazione
07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti idrogenati
07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 03 99 rifiuti non specificati altri materiali
07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti filo-cellulosi (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 01 02) ed altri biocidi organici
07 04 01 * soluzioni acquee di lavaggio ed acque madri
07 04 03 * solventi organici idrogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 05 * fondi e residui di reazione idrogenati
07 04 08 * altri fondi e residui di reazione
07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti idrogenati
07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 04 13 * altri solidi contenenti sostanze pericolose
07 04 99 rifiuti non specificati altri materiali
07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti forniretti
07 05 01 * soluzioni acquee di lavaggio ed acque madri
07 05 03 * solventi organici idrogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 07 * fondi e residui di reazione idrogenati
07 05 08 * altri fondi e residui di reazione, idrogenati
07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, idrogenati
07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 99 rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13



07 05 09 rifiuti non specificati altri materiali	
07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, sapienti, detergenti, disinfettanti e cosmetici	
07 06 01 * soluzioni acqueose di tungro e acque mordi	
07 06 02 * altri solventi organici, soluzioni di tungro ed acque mordi	
07 06 07 * fondi e residui di reazione, detergenti	
07 06 08 * altri fondi e residui di reazione, detergenti	
07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, detergenti	
07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	
07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effuenti, contenenti sostanze pericolose	
07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effuenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	
07 06 09 rifiuti non specificati altri materiali	
07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altri materiali	
07 07 01 * soluzioni acqueose di tungro e acque mordi	
07 07 02 * soluzioni organiche, soluzioni di tungro ed acque mordi	
07 07 03 * altri solventi organici, soluzioni di tungro ed acque mordi	
07 07 04 * altri fondi e residui di reazione, detergenti	
07 07 05 * altri fondi e residui di reazione, detergenti	
07 07 06 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti, detergenti	
07 07 07 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	
07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effuenti, contenenti sostanze pericolose	
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effuenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	
07 07 09 rifiuti non specificati altri materiali	
08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti, vetrati), alesivi, sigillanti e incollatori per stampa	
08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici	
08 01 11 * pitture e vernici di secco, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08 01 12 pitture e vernici di stampa, diversa da quella di cui alla voce 08 01 11	
08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	
08 01 15 * fanghi acquei contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08 01 16 fanghi acquei contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	
08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	

08 01 19 * sospensioni urinate contenenti gomme e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 20 sospensioni aqueose contenenti piastre e vernici, diverse da quelle di cattura voce 08 01 19
08 01 21 * residui di vernice o di sverniciatori
08 01 99 rifiuti non specificati altamente
<b>08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)</b>
08 02 01 prodotti di cattura di revestimenti
08 02 02 * fanghi, detriti, contenuti materiali ceramici
08 02 03 sospensioni organiche contenenti materiali ceramici
08 02 05 rifiuti non specificati altamente
<b>08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiustri per stampa</b>
08 03 07 fanghi, detriti, contenuti inclusi o
08 03 08 rifiuti liquidi da queste contenuti inclusi o
08 03 12 - scarti di meliorato, contenenti sostanze pericolose
08 03 13 scarti di meliorato, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08 03 14 * fanghi di inchiusto, contenenti sostanze pericolose
08 03 15 fanghi di inchiusto, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08 03 16 * residu di soluzioni chimiche per inchiusto
08 03 17 - tanei per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
08 03 18 - color per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
08 03 19 * olio di sherry
08 03 99 rifiuti non specificati altamente
<b>08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impregnanti e fissanti)</b>
08 04 01 - adesivi e sigillanti di cattura, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 11 * fanghi di adesivo e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
08 04 12 fanghi di adesivo e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
08 04 13 - fanghi, acchiassati, contenuti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 14 fanghi, acchiassati, contenuti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 15 * residu liquidi acquosi, contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 16 - residu liquidi acquosi, contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
08 04 17 * olio di resina
08 04 99 rifiuti non specificati altamente
08 05 rifiuti non specificati altamente alla voce 08
08 05 01 * incenerire eli scarico
<b>09 Rifiuti dell'industria fotografica</b>



<b>09 Di rifiuti dell'industria fotografica</b>
09 01 01 * salinazioni di sviluppo e latiranti a base acrilico
09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offerte a base acrilico
09 01 03 * salinazioni di sviluppo a base di solventi
09 01 04 * soluzioni fissative
09 01 05 * soluzioni di sbianca e soluzioni di sbianco-fissaggio
09 01 06 * rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
09 01 07 carta e pellicole per fotografie, contenenti urgenza o composti dell'urgenza
09 01 08 carta e pellicole per fotografie, non contenenti argento o composti dell'urgenza
09 01 09 fili metalliche fotografiche monofili senza battere
09 01 11 * macchine fotografiche manuale contenenti batterie nichelate nelle voci 16
09 01 16 00 h2 o 16 00 03
09 01 12 macchine fotografiche manuale diverse da quelle da cui alla voce 09 01 11
09 01 13 * rifiuti liquidi o solidi prodotti dal recupero in loco dell'urgenza, diversi dai quelli di cui alla voce 09 01 06
09 01 29 rifiuti non specificati altrettanto
<b>10 Rifiuti prodotti dai processi termici</b>
<b>10 01 Rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termodi (tranne 19)</b>
10 01 01 cenere pesante, scorie e polveri di cintura tirante alla voce 10 01 03
10 01 02 cenere leggera di carbone
10 01 03 cenere leggera di torba e di legno non trattato
10 01 04 * cenere leggera di alio combustibile e polveri di calcdant
10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazione a base di calce nei processi di desossificazione dei fiumi
10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazione a base di calce nei processi di desossificazione dei fiumi
10 01 09 * acido sulfuroico
10 01 13 * cenere leggera prodotta da idrocarburi minerali usata come carburoante
10 01 14 * cenere pesante, scorie e polveri di calce prodotte dal concrezionamento, contenenti sostanze pericolose
10 01 15 cenere pesante, scorie e polveri di calce prodotte dal concrezionamento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14
10 01 16 * cenere leggera prodotta dal concrezionamento, contenente sostanze pericolose
10 01 17 cenere leggera prodotta dal concrezionamento, diverse da quelle di cui alla voci 10 01 16
10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fiumi, contenenti sostanze pericolose
10 01 20 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fiumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 01 22 * fanghi usciti da operazioni di pulizia culturale, contenenti sostanze pericolose
10 01 23 fanghi acquisiti da operazioni di pulizia culturale, diversi da quelli di cui alla voci 10 01 22



<i>10.01.24</i> solubili dei reattori al letto fluidizzato
<i>10.01.25</i> rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione dei combustibili delle centrali termoelettriche a carbone
<i>10.01.26</i> rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
<i>10.01.99</i> rifiuti non specificati altrettanti
<i>10.02</i> rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
<i>10.02.01</i> rifiuti del trattamento delle acque
<i>10.02.02</i> stocche non trattate
<i>10.02.07</i> * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
<i>10.02.08</i> altri rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli da cui alla voce <i>10.02.05</i>
<i>10.02.09</i> scerghe di lavorazione
<i>10.02.11</i> * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti olii quelli di cui alla voce <i>10.02.11</i>
<i>10.02.13</i> * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
<i>10.02.14</i> fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce <i>10.02.13</i>
<i>10.02.15</i> altri fanghi e residui di filtrazione
<i>10.02.99</i> rifiuti non specificati altrettanti
<i>10.03</i> rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
<i>10.03.02</i> frammenti di anodi
<i>10.03.04</i> scorie della produzione primaria
<i>10.03.05</i> rifiuti di alluminio
<i>10.03.08</i> * scorie valute della produzione secondaria
<i>10.03.09</i> * scorie nere della produzione secondaria
<i>10.03.15</i> * schiumante infiammabile o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
<i>10.03.16</i> schiumante diverse da quelle di cui alla voce <i>10.03.15</i>
<i>10.03.17</i> * rifiuti contenenti carburo della produzione degli anodi
<i>10.03.18</i> rifiuti contenenti carburo della produzione degli anodi diversi da quelli di cui alla voce <i>10.03.17</i>
<i>10.03.19</i> * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
<i>10.03.20</i> profumi dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce <i>10.03.19</i>
<i>10.03.21</i> * altre polveri e particolati ricompresi nelle produzioni di malta e pallini contenenti sostanze pericolose
<i>10.03.22</i> altre polveri e particolati ricompresi quelle prodotte da malta e pallini diverso da quelle di cui alla voce <i>10.03.21</i>
<i>10.03.23</i> * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
<i>10.03.24</i> rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce <i>10.03.23</i>
<i>10.03.25</i> * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
<i>10.03.26</i> fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce <i>10.03.25</i>
<i>10.03.27</i> * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti



<i>ob</i>	<i>10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27</i>
	<i>10 03 29 * rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, varie sostanze preconcise</i>
	<i>10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29</i>
	<i>10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti</i>
	<i>10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo</i>
	<i>10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria</i>
	<i>10 04 02 * impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria</i>
	<i>10 04 03 * avvocato di calceo</i>
	<i>10 04 04 * polveri elettrici di contenzione</i>
	<i>10 04 05 * altre polveri e particolato</i>
	<i>10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi</i>
	<i>10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi</i>
	<i>10 04 08 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, camionamenti</i>
	<i>ob</i>
	<i>10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09</i>
	<i>10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti</i>
	<i>10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco</i>
	<i>10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria</i>
	<i>10 05 03 * polveri dei gas di combustione</i>
	<i>10 05 04 altre polveri e particolato</i>
	<i>10 05 05 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi</i>
	<i>10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi</i>
	<i>10 05 08 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, camionamenti</i>
	<i>ob</i>
	<i>10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08</i>
	<i>10 05 10 * scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, ad consumo con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose</i>
	<i>10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10</i>
	<i>10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti</i>
	<i>10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame</i>
	<i>10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria</i>
	<i>10 06 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria</i>
	<i>10 06 03 * polveri dei gas di combustione</i>
	<i>10 06 04 altre polveri e particolato</i>
	<i>10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi</i>
	<i>10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi</i>
	<i>10 06 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, camionamenti</i>
	<i>ob</i>
	<i>10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09</i>
	<i>10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti</i>



<i>10 07 * rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino</i>
<i>10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria</i>
<i>10 07 02 impari e schiumature della produzione primaria e secondaria</i>
<i>10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fiumi</i>
<i>10 07 04 altre polveri e particolati</i>
<i>10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 02</i>
<i>10 07 09 rifiuti non specificati altrimenti</i>
<i>10 08 * rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi</i>
<i>10 08 01 polveri e particolati</i>
<i>10 08 02 altre sostanze dello stesso tipo</i>
<i>10 08 03 altre scorie</i>
<i>10 08 10 * impurità e schiumature indissociabili o che ridisegno, al contrario, il contenuto, var facendo gass infiammabili in quantità pericolosa</i>
<i>10 08 11 impari e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10</i>
<i>10 08 12 * rifiuti contenenti carbonio uerrante della produzione degli anelli</i>
<i>10 08 13 * rifiuti contenenti carbure della produzione degli anelli, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12</i>
<i>10 08 14 frammenti di anelli</i>
<i>10 08 15 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose</i>
<i>10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15</i>
<i>10 08 17 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fiumi, contenenti sostanze pericolose</i>
<i>10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fiumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17</i>
<i>10 08 19 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19</i>
<i>10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti</i>
<i>10 09 * rifiuti della fusione di minerali ferrosi</i>
<i>10 09 01 scorie di fusione</i>
<i>10 09 05 * fango e anelli da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose</i>
<i>10 09 06 fango e anelli da fonderia non utilizzate, diverse da quelli di cui alla voce 10 09 05</i>
<i>10 09 07 * forme e anelli da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose</i>
<i>10 09 07 * forme e anelli da fonderia utilizzate, diverse da quelli di cui alla voce 10 09 07</i>
<i>10 09 09 * prodotti dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose</i>
<i>10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09</i>
<i>10 09 11 * altre particolati, contenenti sostanze pericolose</i>
<i>10 09 12 altre particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11</i>
<i>10 09 13 legami per legare contenenti sostanze pericolose</i>
<i>10 09 14 legami per legare diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13</i>
<i>10 09 15 * scarti di produzione riferibili ad erbe, contenenti sostanze pericolose</i>
<i>10 09 16 scarti di prodotti riferibili a erbe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15</i>



13  
10 inv 99 rifiuti non specificati un'intimissimi

10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi

10 10 05 scorie di fusione

10 10 05 \* forme e amme da fonderia non unificate, contenenti sostanze pericolose

10 10 06 forme e amme da fonderia non unificate, diverse da quelle di cui alla voce

10 10 05

10 10 07 \* forme e amme da fonderia unificate, contenenti sostanze pericolose

10 10 08 forme e amme da fonderia unificate, diverse da quelle di cui alla voce 10

10 07

10 10 09 \* prodotti dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

10 10 10 Ili polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09

10 10 11 \* altri prodotti contenenti sostanze pericolose

10 10 12 altri prodotti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11

10 10 13 leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose

10 10 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13

10 10 15 \* scarti di produzioni interatorie di crepe, contenenti sostanze pericolose

10 10 16 scarti di produzioni interatorie di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10

15

10 10 09 rifiuti non specificati ultimissimi

10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro

10 11 05 scarti di materiali in fibra a base di vetro

10 11 05 prodotti e preparazioni

10 11 09 \* scarti di vetrerie non sottoposte a trattamento termico o, contenenti sostanze pericolose

10 11 10 scarti di materiali non sottoposti a trattamento termico, diverse da quelle di

una altra voce 10 11 09

10 11 11 \* rifiuti di vetro in forma di particolato e prodotti di vetro contenenti metalli

pesanti (piombo) ed esclusi da tutti i rifiuti classificati)

10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11

10 11 13 \* incrinature di vetro e franghi da uscione, contenenti sostanze

pericolose

10 11 14 lucidature di vetro e franghi di macinazione, diverse da quelli di cui alla

voce 10 11 13

10 11 15 \* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fiumi, contenenti sostanze

pericolose

10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fiumi, diversi da quelli di cui alla voce 10

11 15

10 11 17 \* sanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fiumi, contenenti

sostanze pericolose

10 11 18 sanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fiumi, diversi da

quelli di cui alla voce 10 11 17

10 11 19 \* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti

sostanze pericolose

10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli

di cui alla voce 10 11 19

10 11 99 rifiuti non specificati altissimi

10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e



**materiali da costruzione**

10 12 01 scarti di macchine non sottoposte a trattamento termico

10 12 03 polveri e particolati

10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 12 06 stampi di scarico

10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione sottoposti a trattamento termico

10 12 09 \* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09

10 12 11 \* rifiuti solidi prodotti dalla operazione di smaltimento, contenenti metalli pesanti

10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltimento diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11

10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09

10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti

**10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di altri materiali**

10 13 01 scarti di macchine non sottoposte a trattamento termico

10 13 02 rifiuti di calcinazione e di riduzione della calce

10 13 08 polveri e particolati recenti quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13

10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 13 09 rifiuti della fabbricazione di cemento, contenenti amianto

10 13 10 rifiuti della fabbricazione di cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09

10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compatti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10

10 13 12 \* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12

10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento

10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

**10 14 rifiuti prodotti dai fornii crematori**

10 14 01 \* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio

**11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali idrovattentili non ferrrosi**

11 01 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli tel esenpio, processi galvanici, zincatura, decapaglio, pallottam eternitica, fosforazione, gresivaggio con acidi, carbonizzazione)

11 01 05 \* acidi di decapaggio

11 01 06 \* acidi non specificati altrimenti

11 01 07 \* disoli di decapaggio

11 01 08 fanghi di fosforazione

11 01 09 \* fanghi e residu di filtrazione, contenenti sostanze pericolose

11 01 10 fanghi e residu di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09

11 01 11 \* soluzioni aquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose

11 01 12 soluzioni aquose di lavaggio, diverso da quelle di cui alla voce 11 01 11

<i>11 01 13 * rifiuti di struttura leggera contenenti sostanze pericolose</i>
<i>11 01 14 rifiuti di sgusciaggio diversi da quelli di cera alla voce 11 01 13</i>
<i>11 01 15 * cloruri e fango di stagni o membrano e sostanze a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose</i>
<i>11 01 16 * resine e smalti ionici soluzionati o esauriti</i>
<i>11 01 19 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose</i>
<i>11 01 99 rifiuti non specificati con additivi</i>
<i>11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrovi</i>
<i>11 02 01 rifiuti della produzione di anelli per processi elettronici e acquistati</i>
<i>11 02 05 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose</i>
<i>11 02 16 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame diversi da quelli della voce 11 02 05</i>
<i>11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose</i>
<i>11 02 09 rifiuti non specificati additivati</i>
<i>11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti dai processi di rinnovimento</i>
<i>11 03 01 * rifiuti contenenti cloruro</i>
<i>11 03 02 * altri rifiuti</i>
<i>11 03 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo</i>
<i>11 03 01 zinco solida</i>
<i>11 03 02 esteri di zinco</i>
<i>11 03 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi</i>
<i>11 03 04 * fondente esaurito</i>
<i>11 03 99 rifiuti non specificati ultraventati</i>
<i>12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche</i>
<i>12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiali di metalli e plastiche</i>
<i>12 01 01 limatura e strisciati di metalli ferrosi</i>
<i>12 01 02 polveri e particolato di metalli ferrosi</i>
<i>12 01 03 limatura e strisciati di metalli non ferrosi</i>
<i>12 01 09 polveri e particolato di materiali non ferrosi</i>
<i>12 01 05 limatura e strisciati di materiali plastici (5)</i>
<i>12 01 10 * oli minerali per macchinari, contenuti alogeni tercetici emulsioni e colloidali</i>
<i>12 01 07 * oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)</i>
<i>12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenuti clorati</i>
<i>12 01 09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti clorati</i>
<i>12 01 10 * oli soluzioni per macchinari</i>
<i>12 01 12 * cere e grassi esauriti</i>
<i>12 01 13 rifiuti di soluzioni</i>
<i>12 01 14 * fango di lavorazione, contenuti in sostanze pericolose</i>
<i>12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14</i>
<i>12 01 16 * materiali abrasivi di sabbia, contenute sostanze pericolose</i>
<i>12 01 17 materiale abrasivo di sabbia, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16</i>



<i>12.01/18</i> funghi metalliferi franghi e raffinati, offuschi e soprattutto contenenti olio	
<i>12.01/19</i> * oli per macchianate, fachinie e biologenabili	
<i>12.01/20</i> * corpi di minerali e materiali di raffinato esauriti, contenenti sostanze pericolose	
<i>12.01/21</i> corpi d'industria e materiali di raffinato esauriti, diversi da quelli che con altra voce 12.01/20	
<i>12.01/92</i> rifiuti non specifici con idravimenti	
<i>12.03</i> rifiuti prodotti da processi di lavorazione ed acqua e vapori (tranne 11)	
<i>12.03/01</i> soluzioni sospese di ferrugine	
<i>12.03/02</i> * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura e vegetale	
<i>13</i> Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli cui ai capitoli 05, 12 e 19)	
<i>13.01</i> scarti di oli per circuiti idraulici e lubrificanti	
<i>13.01/01</i> * oli per circuiti idraulici e lubrificanti	
<i>13.01/02</i> emulsioni idrauliche	
<i>13.01/05</i> * emulsioni non clorurate	
<i>13.01/09</i> * oli minerali pur essendo lubrificanti, clorurati	
<i>13.01/10</i> * oli minerali pur essendo lubrificanti, non clorurati	
<i>13.01/11</i> * oli sintetici pur essendo lubrificanti	
<i>13.01/12</i> * oli per circuiti idraulici	
<i>13.01/13</i> * altri oli per circuiti idraulici	
<i>13.02</i> scarti di oli minerali oli per circuiti idraulici, fachinie, clorurati	
<i>13.02/01</i> scarti di oli minerali pur essendo lubrificanti e lubrificazioni, clorurati	
<i>13.02/05</i> * scarti di oli minerali pur essendo lubrificanti, insorgenze e lubrificazione, non clorurati	
<i>13.02/36</i> * scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	
<i>13.02/41</i> * altri per motori, ingranaggi e lubrificazione, da diverse biologenabili	
<i>13.02/48</i> * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	
<i>13.03</i> di isolanti e termoconduttori di assortito	
<i>13.03/11</i> * oli isolanti e termoconduttori, contenuta l'CH	
<i>13.03/96</i> * oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13.03/01	
<i>13.03/02</i> * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	
<i>13.03/08</i> * oli minerali isolanti e termoconduttori	
<i>13.03/49</i> * oli isolanti e termoconduttori, fachinie e biologenabili	
<i>13.03/49</i> * altri oli isolanti e termoconduttori 13.03 di termo	
<i>13.04/01</i> * oli di semina della navigazione inverna	
<i>13.04/02</i> * oli di semina delle fognature dei moli	
<i>13.04/03</i> * altri oli di semina della navigazione	
<i>13.05</i> prodotti di separazione olio/acqua	
<i>13.05/01</i> * rifiuti solidi delle camere e sciacche di produzione di separazione olio acqua	
<i>13.05/42</i> * fango di produzione di separazione olio acqua	
<i>13.05/53</i> funghe da coagulanti	
<i>13.05/96</i> * altri prodotti della separazione olio/acqua	
<i>13.05/97</i> * acque oleose prodotte dalli separatori olio/acqua	
<i>13.05/98</i> * miscugli di rifiuti delle camere e sciacche di produzione di separazione olio acqua	



*13.07* **Rifiuti di carburanti liquidi**

*13.07.01* \* altri combustibili e carburante diesel

*13.07.02* \* petrolio

*13.07.03* \* altri carburanti (compresa le misccele)

*13.08* **Rifiuti di un non specificati elementi**

*13.08.01* \* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissoluzione

*13.08.02* \* altre sostanze

*13.08.03* \* rifiuti non specificati elementi

*14* **Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarico (tranne 07 e 08)**

*14.06* solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarico (non di scarico)

*14.06.01* \* clorofluorcarburi, HCFC, HFC

*14.06.02* \* altri solventi e miscelle di solventi, oleogenesi

*14.06.03* \* altri solventi e miscelle di solventi, contenenti solventi oleogenesi

*14.06.04* \* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi oleogenesi

*14.06.05* \* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi

*15* **Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati ulteriormente)**

*15.01* **imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di riciclaggio differenziata)**

*15.01.01* imballaggi in carta e cartone

*15.01.02* imballaggi in plastica

*15.01.03* imballaggi in legno

*15.01.04* imballaggi medicici

*15.01.05* imballaggi in materiali compositi

*15.01.06* imballaggi in materiali misti

*15.01.07* imballaggi in vetro

*15.01.08* imballaggi in materia plastica

*15.01.10* \* imballaggi contenenti residua di sostanze pericolose o contaminanti da utili costanti<sup>a</sup>

*15.01.11* \* imballaggi metallici contenenti materiali solidi preparare per riciclaggio (ad esempio utensili), compresi i contenitori a pressione vuoti

*15.02* **assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi**

*15.02.02* \* assorbenti, materiali filtranti, stracci, filtri, tessuti, non specificati;

diametralmente opposti, contenenti dei sostanze pericolose

*15.02.03* assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02

*16* **Rifiuti non specificati ulteriormente nell'elenco**

*16.01* **veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (compresa le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dalla smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16.06 e 16.08)**

*16.01.01* pneumatici fuori uso

*16.01.04* \* veicoli fuori uso

*16.01.06* veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolosi

*16.01.07* \* filtri dall'olio 16.01.08 \* componenti contenenti mercenari

*16.01.09* \* componenti contenenti PCB

*16.01.10* \* componenti esplosivi (ad esempio "artiglieria")



<i>16.01.11</i> * pastiglie per frusc. contenenti amminto
<i>16.01.12</i> pastiglie per frusc. diverse da quelle di cui alla voce <i>16.01.11</i>
<i>16.01.13</i> * bigiudi per frusc.
<i>16.01.14</i> * banali e banali contenenti sostanze pericolose
<i>16.01.15</i> bigiudi congedo diversi da quelli di cui alla voce <i>16.01.14</i>
<i>16.01.16</i> sciacumi per ges. liquida
<i>16.01.17</i> escaffi ferrati
<i>16.01.18</i> metalli non ferrosi
<i>16.01.19</i> placcato
<i>16.01.20</i> vetro
<i>16.01.21</i> * componenti per ochesi diversi da quelli di cui alle voci da <i>16.01.07</i> a <i>16.01.11</i> , <i>16.01.12</i> e <i>16.01.14</i>
<i>16.01.22</i> componenti non specificati altamente
<i>16.01.99</i> altri non specificati altamente
<i>16.02</i> scambi per valori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
<i>16.02.09</i> * trasformatori e condensatori contenenti $\text{Pb}$
<i>16.02.10</i> * apparecchiature fuori uso contenenti $\text{Pb}$ o da esso contenute, diverse da quelle di cui alla voce <i>16.02.09</i>
<i>16.02.11</i> * apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocloruri (KFC), HFC
<i>16.02.12</i> * apparecchiature fuori uso, contenenti amminto in fibre filate
<i>16.02.13</i> * apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci <i>16.02.09</i> e <i>16.02.12</i>
<i>16.02.14</i> apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da <i>16.02.09</i> a <i>16.02.13</i>
<i>16.02.15</i> * componenti pericolosi concessi da apparecchiatura fuori uso
<i>16.02.16</i> componenti provenienti da apparecchiatura fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce <i>16.02.15</i>
<i>16.03</i> prodotti fuori specifica e prodotti trattizzati
<i>16.03.09</i> * oliini (oignami), contenenti sostanze pericolose
<i>16.03.11</i> olini inorganici, diversi da quelli di cui alla voce <i>16.03.03</i>
<i>16.03.05</i> * olini organici, contenenti sostanze pericolose
<i>16.03.06</i> resini organici, diversi da quelli di cui alla voce <i>16.03.05</i>
<i>16.03.07</i> oli e grassi commestibili
<i>16.04</i> esplosivi di scarico
<i>16.04.01</i> * munizioni di scarico
<i>16.04.02</i> * fucili antiaeroidi di scarico
<i>16.04.03</i> * altri esplosivi di scarico
<i>16.05</i> gas e polveri in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarico
<i>16.05.04</i> * gas in contenitori a pressione compresi gli halogeni, contenenti sostanze pericolose
<i>16.05.05</i> gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce <i>16.05.04</i>
<i>16.05.06</i> * sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscelle di sostanze chimiche di laboratorio
<i>16.05.07</i> * sostanze chimiche inorganiche di scarico contenenti o costituite da sostanze pericolose
<i>16.05.08</i> * sostanze chimiche organiche di scarico contenenti o costituite da sostanze pericolose

16.05 su sostanze chimiche di scarico diverse da quelle di cui alle voci 16.05.05 e 16.05.08

**16.06 batterie ed accumulatori**

16.06.01 \* batterie di nichel-cadmio

16.06.02 \* batterie di nichel-cadmio

16.06.03 \* batterie contenenti mercurio

16.06.04 batterie attendine trattate (16.06.03)

16.06.05 altre batterie col accumulatore

16.06.06 \* elettrodi di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolto differenziato

16.07 rifiuti della pulizia di settimi per traspirati e stacaggio e di fusti (tranne 05 e 13)

16.07.08 \* rifiuti contenenti olio

16.07.09 \* rifiuti contenenti altri sostanze pericolose

16.07.10 rifiuti non specificati altrimenti

**16.08 catalizzatori esauriti**

16.08.01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, rutenio, rodio, palladio, titano e platino (tranne 16.08.07)

16.08.02 \* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione ferociolti o complessi di metalli di transizione pericolosi

16.08.03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati allo stesso

16.08.04 catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16.08.07)

16.08.05 \* catalizzatori esauriti contenenti uridio fosforico

16.08.06 legnali esauriti usati come condizionatori

16.08.07 \* catalizzatori esauriti contenenti da sostanze pericolose

**16.09 sostanze insolubili**

16.09.01 \* perniciagummi, ad esempio perniciagummi di profusso

16.09.02 \* cromati, ad esempio cromato di piombo, dicromato di piombo e di zinco

16.09.03 \* perniciadi, ad esempio perniciadi d'idrogeno

16.09.04 \* sostanze assorbenti non specificate altrimenti

**16.10 rifiuti liquidi acquei devoluti ad essere trattati fuori sito**

16.10.01 \* sostanze in queste da scarico, contenenti sostanze pericolose

16.10.02 soluzioni acquee di scarico, diverse da quelle di cui alla voce 16.10.01

16.10.03 \* concentrazioni acquei, contenenti sostanze pericolose

16.10.04 concentrazioni acquei, diversi da quelli di cui alla voce 16.10.03

**16.11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari**

16.11.01 \* rivestimenti e materiali refrattari a base di carboni provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16.11.02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.01

16.11.03 \* altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16.11.04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.03

16.11.05 \* rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.04



<i>metallurgiche, contenenti sostanze pericolose</i>
<i>16.11.06 rottamamenti e materiali rifiutari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.05</i>
<i>17. Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione compreso il terreno proveniente da siti contaminati</i>
<i>17.01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche</i>
<i>17.01.01 cemento</i>
<i>17.01.02 mattoni</i>
<i>17.01.03 mattonelle e ceramiche</i>
<i>17.01.06 * utensigli o scavi di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose</i>
<i>17.01.07 utensigli a secco di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06</i>
<i>17.02 legno, vetro e plastica</i>
<i>17.02.01 legno</i>
<i>17.02.02 vetro</i>
<i>17.02.03 plastica</i>
<i>17.02.04 * vetro, plastica e legno, contenenti sostanze pericolose o da esse contaminate</i>
<i>17.03 miscela bituminosa, carbone di carbone e prodotti contenenti carbone</i>
<i>17.03.01 * miscela bituminosa contenente carbone di carbone</i>
<i>17.03.02 miscela bituminosa diversa da quella di cui alla voce 17.03.01</i>
<i>17.03.03 * carbone di carbone e prodotti contenenti carbone</i>
<i>17.04 metalli (inclusa la loro leghe)</i>
<i>17.04.01 rame, ferro, ottone</i>
<i>17.04.02 alluminio</i>
<i>17.04.03 piombo</i>
<i>17.04.04 rame</i>
<i>17.04.05 ferro e altri metalli</i>
<i>17.04.06 stagno</i>
<i>17.04.07 nichel e manganato</i>
<i>17.04.08 * ugelli metallici contenenti idrocarburi pericolosi</i>
<i>17.04.10 * corvi, impregnati di zolfo, di calce, di carbonio o di altri sostanze pericolose</i>
<i>17.04.11 corvi, fieno da quelli di cui alla voce 17.04.10</i>
<i>17.05 terra, riacce e fanghi di dragaggio</i>
<i>17.05.03 * terra e riacce, contenenti sostanze pericolose</i>
<i>17.05.12 terra e riacce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03</i>
<i>17.05.13 * fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose</i>
<i>17.05.16 fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17.05.05</i>
<i>17.05.17 * piombo per massicotato ferroviano, contenente sostanze pericolose</i>
<i>17.05.18 piombo per massicotato ferroviano, diverso da quello di cui alla voce 17.05.07</i>



**17.06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto**

17.06.01 \* materiali isolanti contenenti amianto

17.06.02 \* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose

17.06.03 materiali isolanti diversi dai quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03

17.06.05 materiali da costruzione contenenti amianto

**17.08 materiali da costruzione a base di gesso**

17.08.01 \* materiali da costruzione a base di gesso contenenti da sostanze pericolose

17.08.02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01

**17.09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione**

17.09.01 \* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione contenenti elementi esempio sigillati contenenti PC-B, contenitori contenenti PC-B

elementi stagni in vetro contenenti PC-B, contenitori contenenti PC-B

17.09.02 \* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose 17.09.04 rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03

**18. Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da imballaggi di ricerca collegate (rifiuti i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)**

18.01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diabetici, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18.01.01 oggetti da taglio (cerchi 18.01.01)

18.01.02 perni ammoniacali ad ergoni mache le anche per il polso e le raccette di sangue urinale 18.01.03

18.01.03 \* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infestazioni

18.01.04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infestazioni (es. feroci, ingessature, ferzocca, ustionamenti momentanei, assorbenti igienici)

18.01.05 \* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose\*

18.01.07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18.01.06

18.01.08 \* medicamenti chirurgici e tessutistici

18.01.09 medicamenti diversi da quelli di cui alla voce 18.01.08

18.01.10 \* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici 18.02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli umani\*

**18.02 Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli umani**

18.02.01 oggetti da taglio (cerco 18.02.02)

18.02.02 \* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infestazioni

18.02.03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infestazioni

18.02.05 \* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

18.02.06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18.02.05



18 02 07 \* medie manti entroscici e distanziati

18 02 08 medie manti diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fiumi sito, nonché dalla postalimentazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

19 01 rifiuti da incenerimento o pirotecnia di rifiuti

19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pestanti

19 01 05 \* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 06 \* rifiuti liquidi acquisiti prodotti dal trattamento dei fumi e da altri rifiuti liquidi acquosi

19 01 07 \* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 10 \* carbone attivo estratto, impiegato per il trattamento dei fumi

19 01 11 \* ceneri pestanti e scorie, contenenti sostanze pericolose

19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11

19 01 13 \* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose

19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13

19 01 15 \* ceneri da eschissia, contenenti sostanze pericolose

19 01 16 polveri di calcestruzzo, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15

19 01 17 \* rifiuti della produzione, contenenti sostanze pericolose

19 01 18 rifiuti della produzione, diverse da quelli di cui alla voce 19 01 17

19 01 19 subime del settore trietto flach-zidet

19 01 20 rifiuti non specificati, diversi

19 02 Rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali compresi derivati dalla: concentrazione, neutralizzazione, neutralizzazione), 19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

19 02 04 \* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso

19 02 05 \* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose

19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05

19 02 07 \* olio e emulsioni prodotti da processi di separazione

19 02 08 \* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose

19 02 09 \* rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose

19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09

19 02 11 \* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

19 02 20 rifiuti non specificati diversi

19 03 Rifiuti stabilizzati/stabilificati

19 03 01 \* rifiuti contrassegnati come pericolosi, per trattamento stabilizzati

19 03 02 \* ceneri reggere nel alto rifiuti del trattamento dei fumi

19 03 03 \* rifiuti contrassegnati come pericolosi, stabilificati

19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06

19 04 Rifiuti volatili e rifiuti di verificazione


19 04 01 rifiuti volatili

19 04 02 \* ceneri reggere nel alto rifiuti del trattamento dei fumi

19 04 03 \* fosse solida non verificata

19 04 04 rifiuti liquidi acquisiti prodotti dalla tempesta di rifiuti verificati

- 19 45 i<sup>l</sup>futi prodotti dal trattamento aerobico di i<sup>l</sup>futi solidi
- 19 05 01 parte di i<sup>l</sup>futi urbani e simili non stabilizzati
- 19 05 02 parte di i<sup>l</sup>futi animali e vegetali non stabilizzati
- 19 05 03 composti fuor i specifici
- 19 05 04 i<sup>l</sup>futi non specifici drenanti
- 19 06 Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
- 19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di i<sup>l</sup>futi urbani
- 19 06 04 digerendo prodotto del trattamento anaerobico di i<sup>l</sup>futi urbani
- 19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di i<sup>l</sup>futi di origine animale o vegetale
- 19 06 06 digerendo prodotto dal trattamento anaerobico di i<sup>l</sup>futi di origine animale o vegetale
- 19 06 07 i<sup>l</sup>futi non specifici ultimati
- 19 07 Percolato di discarica
- 19 07 02 \* percolato di discarica contenente sostanze prevedibili
- 19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
- 19 08 Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati ulteriormente
- 19 08 01 vugella
- 19 08 02 i<sup>l</sup>futi dell'eliminazione della sabbia
- 19 08 03 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue industriali
- 19 08 04 resine a scambio ionico autonome o esaurite
- 19 08 07 \* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 19 08 08 \* rifiuti prodotti da sistemi a membrane, contenenti sostanze pericolose esclusivamente olio e grassi commestibili
- 19 08 09 miscela di oli e grassi commestibili
- 19 08 10 \* miscela di olio e grassi predate dalla separazione delle acque, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
- 19 08 11 \* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
- 19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diverso da quelli di cui alla voce 19 08 11
- 19 08 13 \* fanghi contenenti sostanze particolari predate da altri trattamenti delle acque reflue industriali
- 19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
- 19 08 09 i<sup>l</sup>futi non specificati ulteriormente
- 19 09 Rifiuti prodotti dalla pollutizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
- 19 09 01 i<sup>l</sup>futi solidi prodotti dai processi di filtrazione e vescio primari
- 19 09 02 fanghi prodotti dai processi di clarificazione dell'acqua
- 19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decolorazione
- 19 09 04 carbone attivo assunto
- 19 09 05 resine a scambio ionico, naturali o sintetiche
- 19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 19 09 09 i<sup>l</sup>futi non specificati ulteriormente



<b>19.10 Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metalli</b>
19.10.01 rifiuti di ferro e acciaio
19.10.02 rifiuti di metalli non ferrovi
19.10.03 * fango - frazione leggera e pesante, contenente sostanze pericolose
19.10.04 fango - frazione leggera e pesante, diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03
19.10.05 * altre frazioni contenenti sostanze pericolose
19.10.06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19.10.05
<b>19.11 Rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio</b>
19.11.01 * fibre di argilla湛泥
19.11.02 * carboni acidi
19.11.03 * rifiuti liquidi acquevi
19.11.04 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tranne kerosene
19.11.05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
19.11.06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19.11.05
19.11.07 * rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
19.11.09 rifiuti non specificati altrimenti
<b>19.12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti fuor esempio selezione, tritazione, campagnazione, riduzione in pellet, non specificati altrimenti</b>
19.12.01 carri e carriole
19.12.02 metalli ferrosi
19.12.03 metalli non ferrosi
19.12.04 plastica e gomma
19.12.05 vetro
19.12.06 * legno contenente sostanze persistenti
19.12.07 legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06
19.12.08 prodotti tessili
19.12.09 metalli fuor tempo sabba, recce
19.12.10 rifiuti combustibili (CLK: combustibile derivato dai rifiuti)
19.12.11 * altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenente sostanze pericolose
19.12.12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11
<b>19.13 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e ritannamento delle acque di fiume</b>
19.13.01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19.13.02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.01
19.13.03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19.13.04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.03
19.13.05 * fanghi prodotti dalle operazioni di riadattamento delle acque di fiume contenenti sostanze pericolose
19.13.06 fanghi prodotti dalle operazioni di riadattamento delle acque di fiume direz

da quelli di cui alla voce 19 13 05
19 13 07 * <i>rifiuti liquidi regnanti e contenenti acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di fondo, contenenti sostanze pericolose</i>
19 13 08 <i>rifiuti liquidi regnanti e contenenti acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di fondo, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07</i>
20 01 <i>frizioni oggetto di riaccolto differenziata (tranne 15 01)</i>
20 01 01 curte e curtine
20 01 02 vetro
20 01 05 rifiuti biodegradabili di cui uno è metallo
20 01 10 obbligatoriamente
20 01 11 prodotti secca
20 01 13 * solventi
20 01 14 * ad adi
20 01 15 * sostanze adalme
20 01 17 * prodotti fiammochiaro
20 01 19 prescidi
20 01 21 * altri fuoruscita ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti chlordiurocarburi
20 01 25 oli e grassi commestibili
20 01 26 oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
20 01 27 * vernici, acrilostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 28 vernici, incrosti, adesivi e resine diverse da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 29 detergente contenenti sostanze pericolose
20 01 30 detergente diverso da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 31 * medicina e cosmetici e cosmetici
20 01 32 medicina diversa da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché banconote e acciuffiamoni non suddivisi comunque sul bancone
20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20 01 35 * apparecchiature elettroniche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23
20 01 37 * legno, contenente sostanze pericolose
20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39 plastica
20 01 40 metallo
20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di canali e ciminiere
20 01 99 altre frzioni non specificate altamente
20 02 <i>Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da giardini)</i>
20 02 02 rifiuti biodegradabili
20 02 03 terri e sabbia
20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
20 03 <i>Altri rifiuti urbani</i>
20 03 01 rifiuti in buon non differenziati



29.03.02 rifiuti dei mercati		
29.03.03 rifiuti della politica stradale		
29.03.04 fanghi delle fosse secca		
29.03.05 rifiuti della politica delle jagueure		
29.03.07 rifiuti ingombranti		
29.03.99 rifiuti urbani non specificati altrettanto		
3.	L'allegato 13 della parte IV del decreto legislativo 1 aprile 2006, n. 52, è modificato come segue dopo le parole "55% in peso per il legno" sono inserite le seguenti: "Entro il 31 dicembre 2005 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio saranno riciclati entro il 31 dicembre 2025, varanno conseguenti aggiuntivi obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:	S/N/A/C/14/1/1/B/1 La dichiarazione prevede un incremento per il numero degli imballaggi
	50 % per il legno;	...obiettivo minimo di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio
	70 % per i metalli ferrosi;	
	50 % per l'alluminio;	
	70 % per il vetro;	obiettivo minimo di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio
	75 % per la carta e il cartone;	
	entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclati,	
	entro il 31 dicembre 2030, scorruto, conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:	
	55 % per la plastica;	
	30 % per il legno;	
	80 % per i metalli ferrosi;	
	60 % per l'alluminio;	
	75 % per il vetro;	
	85 % per la carta e il cartone";	
4.	l'allegato 13 della Parte IV del decreto legislativo 1 aprile 2006, n. 52, è sostituito dal seguente:	
	"Allegato 13 - C'è una differenza tra l'oggetto del decreto ministeriale di imballaggio e quello del decreto ministeriale di imballaggio 2005, comune 3 Regolata esenzionalmente la composizione e la riutilizzabilità e la riciclabilità (un paragrafo da circoscrivere) degli imballaggi. Gli imballaggi sono fabbricati in modo da favorire il risparmio di volume e il riciclo al minimo necessario per garantire il necessario livello di tutela della persona e dell'ambiente, nonché per il consumo.	S/N/A/C/14/1/1/B/1 I, allegato 13, provvisto dalla direttiva imballaggi e non è stato modificato e di per sé, rimane
	Ciò imballaggi sono composti, prodotti e commercializzati in modo da permettere il riciclaggio, in linea con la gerarchia sempre riutilizzo e il recupero, compreso il riciclaggio, in linea con la gerarchia dei rifiuti, e da ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente derivante dallo smaltimento dei rifiuti di imballaggio o dei residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio. Ciò imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli ferrosi e di altri sostanze e materiali pericolosi come costituenti del materiale di imballaggio o di questo componente dell'imballaggio sia limitata al minimo con riferimento alla loro presenza nelle emissioni, nelle emanazioni o nei residui di lavorazione se gli imballaggi o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono insicuri o inerti.	...che imballaggi siano concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il riciclaggio, riutilizzo e il recupero, ...
	Requisiti per la riutilizzabilità di un imballaggio I segmenti riportati devono essere soddisfatti simultaneamente:	



- 1) Le *provviste fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio* devono consentire una serie di spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego normative prevetibili.  
 2) Possibilità di riutilizzare gli imballaggi usati per ottimizzare un recupero in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori;  
 3) osservanza dei regimi specifici per gli imballaggi recuperabili se l'*imballaggio* non è più utilizzabile e diventa quindi un rifiuto.

*Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio*

- a) Imballaggi recuperabili sono forniti di ricchezza del materiale. L'imballaggio deve essere progettato in modo tale da consentire il riciclaggio di uno stesso inferiore per permettere di ottimizzare il recupero energetico  
 b) Imballaggi riutilizzabili sono forniti di recupero energetico a scopo di riciclaggio a scopo di recupero energetico devono avere un valore calorifico minimo inferiore per permettere di ottimizzare il recupero energetico  
 c) Imballaggi recuperabili sotto forma di composti di biomaterie usati nella fabbricazione di prodotti comuni abili, rispettando le norme in vigore nella Community europea. La determinazione di tali percentuale può variare a seconda del tipo di materiale che costituisce l'imballaggio.

- b) Imballaggi riutilizzabili sono forniti di riciclaggio. I rifiuti di imballaggio riutilizzabili sono forniti di riciclaggio a scopo di recupero energetico devono avere un valore calorifico minimo inferiore per permettere di ottimizzare il recupero energetico  
 c) Imballaggi recuperabili sotto forma di composti di biomaterie usati nella fabbricazione di prodotti per produrre composti devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata differenziata e il processo di riciclaggio in cui sono introdotti.

- d) Imballaggi biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica a gradi alla grande la maggior parte del composto restante finita per decaparvi in biossido di carbonio, acqua e biossido di carbonio. Gli imballaggi biodegradabili in plastica non sono considerati biodegradabili.

5. L'allegato I della Parte IV del decreto legge n. 3 aprile 2006 n. 152, è sostituito dall'Allegato III della Direttiva 2008/9/CE come modificato dal Regolamento 1357/2014 e dal Regolamento 2017/907  
 \* Sotto la voce III o "Tosicita acuta" al secondo capoverso la frase "i seguenti valori limite sono da prendere in considerazione" "e sostituita dalla seguente " i seguenti valori soglia sono da prendere in considerazione "

6. Dopo l'Allegato I, bis della Parte IV del decreto legge n. 3 aprile 2006 n. 152 è inserito il seguente

"Allegato I, nel senso di strumenti e sistemi e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179  
 1. Fare e restrinzione per il collocamento in discarica e l'inserimento dei rifiuti che incentivano la prevenzione e il riciclaggio, lasciando il collocamento in discarica come opzione di gestione dei rifiuti meno preferibile;  
 2. regimi di incidezzi finanziari (ex-variante-bonus) che generano una percentuale di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscano incenzi alla separazione della frane dei rifiuti esistenti e alla riduzione dei rifiuti prodotti;  
 3. incidezzi fiscali per la produzione di prodotti, in particolare quelli alimentari,  
 4. regimi di responsabilità estesa del produttore per vari tipi di rifiuti e misure per incrementare l'efficienza, l'efficienza sotto di profilo dei costi e la governance;  
 5. sistemi di cittadinanza ambientale e altre misure per incoraggiare la raccolta efficiente



<p>di prodotti e servizi di cui:</p> <p>6. scelta prioritaria degli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, anche per mezzi ai fini dell'innovazione;</p> <p>7. appalti pubblici sostenibili per incoraggiare una migliore gestione dei rifiuti e i nuovi prodotti e materiali riciclati;</p> <p>8. edilizia e graduatoria delle servizi, con la contrattazione da gestire dei rifiuti;</p> <p>9. ricerca e misure fiscali o altre misure per promuovere la diffusione di prodotti e materiali che sono preparati per il riciclaggio o riciclati;</p> <p>10. sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle tecnologie innovative di riciclaggio e nella ristrutturazione;</p> <p>11. utilizzo delle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti;</p> <p>12. incremento e ammodernamento per le catene locali e regionali, vele in particolare a promuovere la prevenzione dei rifiuti e intendere i regimi di raccolta differenziata, avvalendosi nei contenuti di sistemi di collocamento in distretti e facili di raggiungimento;</p> <p>13. campagne di sensibilizzazione pubblica in particolare sulla raccolta differenziata, sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e sulla riduzione della discarica dei rifiuti, e integrazione di tali questioni nell'educazione e nella formazione;</p> <p>14. sistema di coordinamento con le P.A. via digitale, in tutte le autorità pubbliche competenti che intervergono nella gestione dei rifiuti;</p> <p>15. promozione di un dialogo e una cooperazione costante tra tutte le parti interessate alla gestione dei rifiuti, incaricando di varie relazioni e della trasmissione delle informazioni sui dati da parte delle aziende;</p>	<p>N.D.P. Art. 6 C.C.I. D.R.L.</p> <p>1.3. direttiva base concernente l'assunzione di obiettivi sociali comuni tutti i paesi europei;</p> <p>1.3. definizione costitutiva di DAI su accettabilità non si può che fare, e quindi devono gli allegati puramente DAI nonché razionali;</p>
<p>7. Dopo l'Allegato 1 ter della Parte IV del decreto legge italiano 3 aprile 2006 n. 52, è inserito il seguente:</p> <p>"Allegato 1. quater - Ricono del rifiuto sconsigliabile ex articolo 18d, comma 2, lettera b)</p>	<p>Si propone di eliminare gli allegati 1, quater e 1, quinque in quanto l'assunzione è una problematica di riferito nazionale non sintetizzabile in due allegati. Si seleziona la ripresa della stessa del D.M. previsto dall'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 sull'assunzione.</p> <p>In sostanza si propongono le seguenti revisioni:</p>

Frazione	Descrizione	FEIR
<b>FRIZIONE ORGANICA LAMDA</b>	Rifiuti biodegradabili di cucina e mensa	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
<b>CARTA E CARTONE</b>	<b>Imballaggi in cartone e cartone</b>	<b>FEIR CARTA E CARTONE E IMBALLAGGI IN CARTA RIFIUTI ORGANICI</b>
	Carta e cartone	200101
<b>PLASTICA</b>	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
<b>LEGNO</b>	Imballaggi in legno	150103
	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
<b>METALLO</b>	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
<b>IMBALLAGGI COMPOSTI</b>	Imballaggi materiali composti	150105
<b>MULTIMATERIALI</b>	Imballaggi in materiali misti	150106
<b>PETRO</b>	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
<b>TESSILE</b>	Imballaggi in materie tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
<b>PONER</b>	Toner per stampanti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
<b>PIGMENTI</b>	Rifiuti pigmentari	200102
<b>TERMICI, FACHOSTRI, ADESIVI E RESINE</b>	Lavativi, incollanti, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200117	200128
<b>DETERGENTI</b>	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200119*	200130
<b>ALTRI RIFIUTI</b>	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
<b>RIFIUTI URBANI</b>	Rifiuti urbani indifferenziati	200301
<b>INDIFFERENZIATI</b>		

Riportano esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile

8. Dopo l'allegato I, quarto della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è inserito il seguente:
- "**ALLEGATO I quesiones - Enero attività che producono rifiuti assimilabili ex articolo 184, comma 2, lett. b.**
1. Muoi, fabbriche, aziende, associazioni, luoghi di culto,
  2. Cinematografi e teatri
  3. Autonoleggi e noleggio senza alcuna vendita diretta
  4. Campi, distributori di carburanti, impianti sportivi
  5. Stanziamenti, habaueri
  6. Esaurimenti, autosaloni.

7. <i>Iberghi e strutture ricettive</i>		
8. <i>S. Iberghi struttura ricettive</i>		
9. <i>Cose di cuo e riposo</i>		
10. <i>Spedali</i>		
11. <i>Uffici, ufficio studi professionali</i>		
12. <i>Bancu ed istituti di credito</i>		
13. <i>Negozzi abbigliamento, catene, libreria, vetrinaria, ferramenta, e altri beni diversi.</i>		
14. <i>Kidach, farmacia, tabaccaio, paflicenziati.</i>		
15. <i>Neozzi portatori qualsiasi tenute tessuti, raffetti, copelli e simili eti, anquarriate.</i>		
16. <i>Banchi di mercato beni diversi.</i>		
17. <i>Attività artigianale tipo botteghie, parrucchieri, barbiere, estetista.</i>		
18. <i>Attività artigianale tipo botteghie, falsarmonie, strumenti, fabbro, elettronica</i>		
19. <i>Carrozzeria, impianti, elettronico.</i>		
20. <i>Attività industriali con espansione di produzione</i>		
21. <i>Attività artigianale di produzione beni specifici.</i>		
22. <i>Ristoranti, trattorie, astezie, pizzerie, pub.</i>		
23. <i>Aerone, barre, hamburgen</i>		
24. <i>Bar, caffè, pasticceria</i>		
25. <i>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, viveri alimentari.</i>		
26. <i>Piurificazione eliminare uso mire.</i>		
27. <i>Oriofratte, pesccherie, fiori e piante, piazza al taglio.</i>		
28. <i>Appannaggio di generi mire.</i>		
29. <i>Bank hi di mire dei generi alimentari</i>		
30. <i>Discoteche, night club.</i>		
Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui sull'articolo 2135 del codice civile.		
<b>ARTICOLO 8</b> Classeola di invarianti finanziari		
Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli accampamenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	Art. 11.1. Atività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di effetti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono andate.	



